

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 64° - Numero 56

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 24 dicembre 2010

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
l. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-929-933 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-936 - INSERZIONI TEL. 091/7074935-940-936 - FAX 091/7074927

STATUTI

COMUNE DI TRAPANI

COMUNE DI FRANCOFONTE

INTEGRAZIONI

COMUNE DI RAGUSA

MODIFICHE

SOMMARIO

Statuto del Comune di Trapani	Pag.	3
Statuto del Comune di Francofonte. Integrazione	»	31
Statuto del Comune di Ragusa. Modifiche	»	31

.S.

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

STATUTO DEL COMUNE DI TRAPANI

(Provincia di Trapani)

Lo statuto del Comune di Trapani è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 9 del 22 febbraio 2002.

Si pubblica, di seguito, il nuovo testo dello statuto approvato con delibera consiliare n. 138 del 23 settembre 2010.

Titolo I

NORME PRELIMINARI E PRINCIPI PROGRAMMATICI FONDAMENTALI

Art. 1

Autonomia e ruolo istituzionale del comune

1. Il Comune di Trapani, ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione italiana e dallo Statuto regionale siciliano, rappresenta la comunità di persone che vivono nel suo territorio, ne cura gli interessi e ne promuove il progresso, esercitando le competenze e le funzioni previste dalla legge e dal presente Statuto, massima espressione dell'autonomia normativa dell'ente.

2. Il Comune, quale circoscrizione di decentramento amministrativo statale e regionale, adegua i metodi organizzativi ed operativi alle esigenze di tale decentramento, secondo quanto previsto, in materia di funzioni decantate o delegate, dalle leggi dello Stato e della Regione in relazione al principio di sussidiarietà.

3. Il Comune di Trapani, riconoscendo che le autonomie locali costituiscono articolazione territoriale di uno Stato unitario di tipo federativo, impronta a tale principio l'azione di governo e i rapporti con lo Stato, con la Regione, con la Provincia e con gli altri enti pubblici e privati, nel rispetto comunque delle particolari condizioni giuridiche fissate dalla Regione siciliana in forza della specialità del suo statuto.

4. Il Comune concorre al processo di integrazione tra i popoli dell'Europa, tutelando i diritti di cittadinanza europea e favorendo la partecipazione degli amministrati e delle formazioni sociali al medesimo processo di integrazione anche attraverso opportuni rapporti di collaborazione e di cooperazione con altri enti locali dell'Europa unita. Inoltre, il Comune, in relazione alla sua particolare collocazione geografica, mantiene e sviluppa i rapporti di dialogo e di collaborazione con i comuni rivieraschi del nord Africa e con le loro rappresentanze socio-economiche nell'ottica di conseguire un razionale e cosciente processo di cooperazione e di integrazione razziale.

5. Ai fini della organizzazione dei servizi pubblici e dell'esplicazione dell'attività amministrativa il Comune è impegnato a soddisfare ogni eventuale esigenza imputabile – direttamente o indirettamente – al ruolo di capoluogo di Provincia.

Art. 2

Territorio e sede

1. Il territorio del Comune di Trapani è costituito dalla parte di suolo nazionale delimitata in conformità

alla mappa allegata sub lettera "A" al presente statuto per costituirne parte integrante.

2. I confini geografici che delimitano la circoscrizione territoriale definiscono l'ambito di esercizio delle funzioni e delle potestà del Comune.

3. Le variazioni del territorio comunale soggiacciono alle condizioni e alle procedure previste dalla legge regionale che regola la materia e al regolamento regionale che disciplina i tempi e le modalità e le procedure della consultazione referendaria della popolazione residente interessata alla variazione territoriale.

4. Il Comune ha sede legale nel Palazzo D'Alì, ubicato in Piazza Vittorio Veneto. L'eventuale variazione di sede deve essere deliberata, in presenza di valide ragioni dal consiglio comunale.

Art. 3

Stemma, bandiera e gonfalone della città di Trapani

1. Il Comune di Trapani, cui compete il titolo di Città, ha il proprio stemma, la propria bandiera ed il proprio gonfalone, concessi ai sensi di legge. Lo stemma è a forma di scudo sormontato dall'aurea corona turrata. All'interno dello scudo sono raffigurate cinque torri di colore castano che si stagliano sulle mura, pure di colore castano, nelle quali si aprono tre archi a porte spalancate, uno dei quali interrotto perché proteso verso il mare. Le cinque torri rappresentate sono: Torre Pali (rione S. Pietro), Torre Vecchia (angolo via S. Carosio - via delle Arti), Torre di Porta Oscura (Palazzo Cavarretta), Torre Peliade (Colombaia), Torre del Castello di Terra (Questura). Sopra le torri una falce argentea simboleggia la fertilità e la forma della città. Le figure riprodotte nello stemma sono circondate dallo stesso colore azzurro del mare.

2. Lo stemma del Comune è riprodotto sulla bandiera e sul gonfalone, entrambi di colore rosso-granata, a simboleggiare l'eroica e sanguinosa difesa contro le invasioni nonché l'eroismo dei cittadini nelle guerre. Il gonfalone è stato insignito delle seguenti onorificenze:

a) medaglia d'oro concessa, per gli episodi bellici del 1848, con decreto Umbertino 9 marzo 1849;

b) medaglia d'argento concessa, per l'istruzione primaria, con decreto del Ministro della P.I. 7 febbraio 1869;

c) medaglia d'oro al valore civile concessa, in relazione al 2° conflitto mondiale con decreto 31 dicembre 1961.

3. La città di Trapani è stata iscritta dal 1943 nel ruolo d'onore dell'Associazione mutilati ed invalidi di guerra d'Italia.

4. L'esposizione della bandiera del Comune nel palazzo di città resta disciplinata dalla legge.

L'esposizione del gonfalone in occasione di cerimonie, di ricorrenze e di solennità pubbliche viene disposta dal sindaco.

5. La riproduzione dello stemma per fini non direttamente istituzionali può essere autorizzata dalla giunta soltanto in presenza di un pubblico interesse obiettivamente dimostrato dal soggetto interessato.

Art. 4

Obiettivi fondamentali

1. Il Comune di Trapani promuove lo sviluppo socio-economico e il progresso civile della collettività amministrata ispirando la propria azione a principi che siano in grado di conseguire, armonicamente e razionalmente, i seguenti obiettivi fondamentali:

a) improntare l'organizzazione e l'attività dell'ente a metodi e criteri atti a contrastare energicamente le infiltrazioni, nell'amministrazione locale, delle organizzazioni di stampo mafioso e della criminalità organizzata, collaborando con le forze dell'ordine per sconfiggere, a tutela della collettività amministrata, fenomeni di potere e di privilegi alimentati da azioni mafiose o comunque da attività illecite e disoneste nonché per affermare all'interno dell'ente e nella società civile una adeguata cultura di legalità;

b) operare, in concorso con le altre amministrazioni competenti, per la tutela del diritto alla salute dei cittadini, assicurando, con interventi diretti, la salubrità dell'ambiente attraverso il contenimento dei fenomeni inquinanti e il regolare smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

c) conseguire lo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza dei consociati, attraverso il superamento degli squilibri economici, culturali e sociali esistenti nel territorio comunale;

d) promuovere azioni positive a sostegno della famiglia, dei giovani, degli anziani e dei soggetti comunque svantaggiati;

e) agire e collaborare per assicurare l'ordinata convivenza sociale fra i cittadini e per l'affermazione di una cultura di pace e di integrazione etnica nonché per la realizzazione di un sistema di sicurezza globale integrato mirato a tutelare adeguatamente tanto i cittadini residenti quanto gli stranieri presenti nella circoscrizione comunale, informando l'azione amministrativa al principio di solidarietà e di pari opportunità tra i cittadini, senza distinzione di sesso, razza, provenienza geografica, lingua e religione;

f) coinvolgere nei processi di solidarietà sociale le istituzioni umanitarie e le associazioni di volontariato nell'ottica di armonizzare e/o di interare gli interventi socio-assistenziali a tutela dei cittadini;

g) promuovere, nell'ambito delle proprie competenze, condizioni di sviluppo socio-economico che siano in grado di tutelare i livelli occupazionali e di facilitare l'inserimento dei giovani e dei soggetti più deboli nel mondo del lavoro;

h) sostenere, in relazione al precedente obiettivo l'artigianato, i mestieri tipici, le iniziative di supporto al turismo, al commercio, all'agricoltura e alla pesca ed ogni altra iniziativa mirata a creare nuove opportunità occupazionali e di inserimento professionale;

i) sostenere e sviluppare il ruolo educativo e formativo delle scuole di ogni ordine e grado, assicurando il diritto dei cittadini allo studio e alla cultura, secondo quanto previsto dalla Costituzione e dalle leggi ordinarie;

j) promuovere una confacente politica di socializzazione attraverso iniziative culturali, sportive e ricreative rivolte alla popolazione ed in particolare agli anziani e ai giovani, tutelando, in tal contesto, le tradizioni locali;

k) agevolare la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'attività dell'ente, nelle forme previste dalla legge, dallo statuto e dei regolamenti comunali;

l) tutelare e sviluppare il patrimonio storico, artistico archeologico ed ambientale, garantendone la piena fruibilità alla popolazione residente e a quella turistica;

m) promuovere iniziative idonee a realizzare un efficiente sistema di servizi pubblici e sociali garantendone la piena fruibilità a tutta la collettività amministrata e in particolare ai soggetti svantaggiati;

n) riqualificare il tessuto urbano e territoriale secondo criteri tali da permettere il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- valorizzare e rivitalizzare il centro storico;
- superare gli squilibri tra il capoluogo e le borgate;
- proteggere e valorizzare il territorio agricolo;
- salvaguardare le caratteristiche naturali del territorio;
- assicurare alla collettività amministrata parchi, giardini e spazi verdi adeguati;
- dotare il territorio e il sistema viario di aiuole e di alberature stradali confacenti;
- tutelare gli animali e favorirne le condizioni di vita e di coesistenza tra le diverse specie.

Art. 5

Impegno programmatico per il polo universitario trapanese

1. In relazione al disposto del precedente articolo 4 sub lettera "i" il Comune di Trapani assume l'impegno programmatico di confermare l'adesione al Consorzio universitario e di promuovere, se del caso ricercando ulteriori soluzioni organizzative o altri metodi operativi, ogni utile iniziativa per l'istituzione a Trapani, quale capoluogo di Provincia, dell'Ateneo siciliano.

2. L'impegno programmatico di cui al precedente comma comporta la previsione nel bilancio annuale e nel bilancio pluriennale dell'ente delle risorse finanziarie occorrenti per la partecipazione al Consorzio universitario e per l'ottenimento dell'obiettivo di istituire l'Ateneo universitario trapanese, limitatamente agli oneri a carico dell'ente per sostenere le azioni a tal fine necessarie.

Art. 6

Azioni per il conseguimento della parità tra i sessi

1. Il Comune, nel rispetto dei principi fissati dalle leggi vigenti in materia, promuove ed attua, nell'ambito locale di competenza, azioni ed interventi mirati al conseguimento delle pari opportunità per le donne mediante la rimozione degli ostacoli che si frappongono alla loro piena realizzazione nel campo sociale, politico, culturale e del lavoro.

2. Per le finalità previste dal precedente comma saranno tenute presenti, oltre che gli eventuali nuovi principi legislativi, le direttive impartite dall'Unione europea dallo Stato italiano e dalla Regione siciliana, in virtù dello statuto speciale e della competenza legislativa primaria in materia di ordinamento degli enti locali.

3. Ai fini della individuazione delle determinazioni amministrative da assumere per l'attuazione del principio delle pari opportunità e per ogni altra questione attinente alla materia è istituita apposita commissione con funzioni

consultive, propulsive e propositive denominata "Commissione per le pari opportunità tra uomini e donne".

4. I criteri di composizione della commissione, le competenze ad essa devolute e le norme per il funzionamento dell'organo, saranno disciplinati da apposito regolamento.

Art. 7

Azioni in materia di forme associative, di cooperazione e di programmazione coordinata o integrata

1. Il Comune di Trapani istaura rapporti di collaborazione e di cooperazione con la Provincia regionale e con i comuni limitrofi sia al fine di promuovere il coordinamento dell'azione amministrativa di rispettiva competenza, relativamente agli interventi di reciproco interesse, sia al fine di pervenire alla gestione coordinata, programmata o associata di determinati servizi nell'ottica di migliorare il livello generale di efficienza dei servizi pubblici locali e di armonizzarli adeguatamente.

2. Al fine di conseguire l'obiettivo programmatico delineato nel precedente comma saranno attivati, a seconda delle specifiche esigenze, gli istituti previsti dalla legge e dal presente statuto in materia di forme associative, di cooperazione e di programmazione integrata e coordinata.

Art. 8

Azioni per incentivare la partecipazione degli anziani e dei minori all'attività dell'ente

1. Il Comune favorisce la costituzione di organismi di consultazione degli anziani residenti nel suo territorio per acquisire pareri e orientamenti sugli interventi socio-assistenziali da attuare per prevenire il fenomeno di emarginazione degli anziani stessi.

2. Allo scopo di consentire ai minori che non godono del diritto di voto di partecipare all'attività dell'ente può essere disposta la costituzione del "consiglio comunale, della giunta e del sindaco dei ragazzi", da intendere come organismo consultivo e propositivo nei settori di attività che interessano i giovani e in particolare in materia di pubblica istruzione, tempo libero, sport e attività ricreative in genere.

3. Le modalità di costituzione degli organismi previsti dai precedenti commi i criteri di funzionamento degli stessi e le altre condizioni operative formeranno oggetto di apposito regolamento.

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Capo I

Organi di governo: il consiglio

Art. 9

Organi di governo del Comune

1. Sono organi di governo del Comune il consiglio, la giunta e il sindaco.

2. Le competenze degli organi istituzionali dell'ente e la disciplina dell'esercizio delle relative funzioni sono regolate dalla legislazione regionale in materia di ordinamento degli enti locali nonché dallo statuto e dai regola-

menti comunali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legislazione regionale.

3. L'entrata in vigore di nuove leggi regionali che enunciano principi nuovi o diversi abroga le norme statutarie con essi incompatibili, fermo restando l'obbligo di procedere all'adeguamento dello statuto comunale entro il termine di legge.

Art. 10

Consiglio comunale

1. Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune.

2. L'elezione del consiglio, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono disciplinati dalla legislazione regionale e, nel rispetto dei principi da essa dettati, dalle norme statutarie e regolamentari.

3. In conformità a quanto statuito dal vigente Ordinato regionale, il consiglio del Comune di Trapani è composto da trenta membri e dura in carica per un periodo di cinque anni.

4. Fatte salve le formalità d'insediamento, i consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena il consiglio adotta la relativa deliberazione.

5. Il consiglio dura in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio, limitandosi, dopo la formale indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.

Art. 11

Competenze del consiglio

1. La competenza del consiglio è limitata ai seguenti atti fondamentali:

a) statuto dell'ente, delle istituzioni e delle aziende speciali del Comune, regolamenti, ad eccezione di quelli concernenti l'ordinamento degli uffici e dei servizi, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali delle opere pubbliche, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, storni e prelievi di fondi che non siano riservati dalla legge alla giunta o al sindaco, rendiconto o conto consuntivo, piani territoriali ed urbanistici e programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere nelle dette materie; sono esclusi i programmi riguardanti singole opere pubbliche ed i programmi di opere pubbliche;

c) convenzioni con altri Comuni e con la Provincia, costituzione e modificazione delle forme associative previste dalla legge;

d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

e) determinazione criteri generali per l'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune;

f) assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione di pubblici servizi, partecipazione del Comune a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

g) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, discipli-

na generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

h) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

i) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissione dei prestiti obbligazionari;

j) spese che impegnino il bilancio del Comune per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

k) ogni altro atto o adempimento che la legge riserva espressamente al consiglio;

2. Le deliberazioni relative agli argomenti di cui al precedente comma non possono essere adottate, in via surrogatoria, da altri organi del Comune, neanche nei casi d'urgenza.

3. Le competenze del consiglio seguono le specifiche previsioni di legge e se in contrasto si intendono modificate "ope legis" nelle more dell'adeguamento dello statuto.

4. Le competenze consiliari vengono esercitate, di norma, rispettando il principio di distinzione delle funzioni gestionali, spettanti ai dirigenti dell'ente, da quelle di indirizzo politico e controllo, attribuite agli organi di governo.

Art. 12

Autonomia funzionale ed organizzativa del consiglio e relativo regolamento

1. Il consiglio comunale è dotato di piena autonomia funzionale ed organizzativa.

2. L'organizzazione e il funzionamento del consiglio, nel quadro dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, sono disciplinati da apposito regolamento – da approvare a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati – le cui norme, in ogni caso, devono:

a) indicare il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che nelle sedute di seconda convocazione debba sussistere la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente.

b) specificare le modalità per la convocazione, per la presentazione, la discussione e la votazione delle proposte di deliberazione e delle eventuali proposte preliminari di emendamento;

c) determinare i poteri delle commissioni consiliari permanenti e disciplinarne l'organizzazione, le forme di pubblicità dei lavori e i criteri di consultazione di rappresentanti di interessi diffusi;

d) disciplinare le modalità e i criteri per fornire al consiglio i servizi, le attrezzature e le risorse finanziarie occorrenti per rendere effettivo il principio dell'autonomia funzionale ed organizzativa dell'organo;

e) regolamentare la gestione delle risorse – umane, strumentali e finanziarie – assegnate per il funzionamento del consiglio e dei gruppi consiliari regolarmente costituiti;

f) regolamentare la gestione delle risorse economiche da attribuire alla Presidenza del consiglio per le spese istituzionali connesse alla funzione.

g) stabilire le modalità ed i termini di corresponsione dei gettoni di presenza per la partecipazione dei

consiglieri alle sedute dei consigli comunali ed a quelle delle commissioni consiliari, con possibilità di prevedere il divieto di cumulo di più gettoni di presenza, in caso di partecipazione in una stessa giornata ai lavori di diverse commissioni ovvero ai lavori di una o più commissione ed a quelli dell'organo consiliare; dovrà altresì subordinare l'erogazione dei gettoni di presenza a requisiti minimi di partecipazione ai lavori del consiglio comunale e delle commissioni consiliari (in relazione alla durata e/o al numero di votazioni espresse).

3. Per gli aspetti di cui al precedente comma sub lettere "d" "e" "f" il regolamento del consiglio ha valenza primaria rispetto alle norme dei regolamenti d'organizzazione, ancorché vigenti, che disciplinano, in termini generali, fattispecie gestionali concernenti l'assetto strutturale e funzionale degli uffici e dei servizi, le quali comunque dovranno essere adeguate al principio dell'autonomia organizzativa e funzionale del consiglio.

4. Le successive norme del presente statuto che enunciano disposizioni vertenti sulla organizzazione e sul funzionamento del consiglio costituiscono limite inderogabile ai fini dell'impostazione del regolamento di disciplina del consiglio comunale stesso.

Art. 13

Prima adunanza del consiglio comunale - presidenza di circostanza

1. La prima convocazione del consiglio comunale neo eletto è disposta entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti, iscrivendo all'ordine del giorno gli argomenti di cui al successivo art. 15.

2. La convocazione è attivata dal presidente uscente con invito da notificarsi almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

3. Qualora il presidente uscente non provveda entro il prescritto termine, la convocazione medesima è disposta dal consigliere neo eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.

4. La presidenza provvisoria dell'adunanza, fino all'elezione del presidente, spetta al consigliere neo eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali e, a parità di preferenze individuali, al consigliere più anziano di età.

Art. 14

Giuramento del consigliere anziano e degli altri consiglieri

1. Il consigliere investito della presidenza ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo, appena assunta la presidenza provvisoria, presta giuramento secondo la formula prevista dalla legge.

2. Quindi invita gli altri consiglieri a prestare giuramento con la stessa formula.

3. I consiglieri non presenti alla prima adunanza prestano giuramento nella seduta successiva e, comunque, prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni.

4. Del giuramento si redige processo verbale.

5. I consiglieri che rifiutano di prestare giuramento decadono dalla carica.

6. La decadenza è dichiarata dal consiglio.

Art. 15

Ordine del giorno della prima adunanza consiliare

1. Nella prima adunanza il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, provvede alla convalida ed alla eventuale surroga dei consiglieri eletti e, successivamente, all'elezione, nel suo seno, di un presidente e di un vice presidente.

2. L'ordine del giorno della prima seduta non può comprendere altri argomenti.

3. La seduta consiliare fissata per la trattazione degli argomenti di cui al presente articolo è pubblica e la votazione è palese.

4. Ad essa possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostative si discute.

Art. 16

Elezione del presidente e del vice presidente del consiglio comunale

1. Il Presidente viene eletto dal consiglio nel suo seno mediante scrutinio segreto.

2. Per l'elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio; nel caso di infruttuosità del primo esperimento di voto si procede ad una seconda votazione, sempre a scrutinio segreto, a seguito della quale risulterà eletto alla carica di presidente il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice.

3. Il vice presidente viene eletto, mediante separata votazione con le stesse modalità fissate per l'elezione del presidente.

Art. 17

Attribuzioni del Presidente del consiglio

1. Il Presidente del consiglio esercita:

a) competenze mirate all'organizzazione del consiglio attraverso le attività propedeutiche e i servizi istituzionali di supporto;

b) competenze finalizzate al funzionamento del consiglio stesso.

2. Nell'ambito delle competenze previste dal precedente comma sub lettera a) spetta al Presidente:

a) autorizzare i consiglieri comunali a partecipare a convegni, seminari, corsi di aggiornamento o di arricchimento del bagaglio politico-amministrativo su tematiche o argomenti ritenuti interessanti ai fini dell'esercizio del mandato consiliare, comprendendo in tale casistica anche le missioni presso uffici dello Stato, della Regione o di altri organismi od enti pubblici per ragioni connesse con la carica consiliare e con facoltà per il Presidente stesso di manifestare l'intendimento della partecipazione personale, nell'uno e nell'altro caso;

b) impartire le direttive politico-amministrative per l'organizzazione e la funzionalità dell'ufficio di Presidenza e per determinare il fabbisogno delle risorse finanziarie, umane, strumentali e dei servizi occorrenti per garantire al consiglio piena autonomia funzionale;

c) impartire all'ufficio di Presidenza le direttive e le disposizioni eventualmente occorrenti sia ai fini della corretta e puntuale gestione delle risorse assegnate per soddisfare specifiche esigenze dell'Organo sia ai fini della dotazione dei servizi di supporto;

d) espletare ogni altra incombenza prevista dalla legge e dal regolamento o imposta, nell'ambito della previsione normativa generale, da esigenze organizzative od operative.

3. Nell'ambito delle competenze previste dal precedente comma 1 sub lettera b) spetta al presidente:

a) attivare le commissioni consiliari permanenti attraverso la rimessione alle stesse, nel rispetto delle relative competenze, delle proposte di deliberazioni;

b) fissare la data per le adunanze del consiglio, determinando il calendario delle sessioni e l'ordine del giorno degli argomenti da sottoporre a tale organo;

c) disporre la convocazione del consiglio con propria determinazione discrezionale o da assumere a seguito di richiesta di convocazione del consiglio da parte del sindaco o di un quinto dei consiglieri, nel rispetto delle condizioni e delle modalità fissate dalla legge, dallo statuto e dal regolamento;

d) disporre la diramazione degli avvisi di convocazione del consiglio;

e) presiedere le adunanze del consiglio e dirigere il dibattito, esercitando, durante i lavori d'aula, i poteri accordati dalla legge, dallo statuto e dal regolamento;

f) convocare e presiedere la conferenza dei capi gruppo durante i lavori d'aula qualora se ne ravvisi l'esigenza o indipendentemente dalle adunanze consiliari ove il presidente stesso lo ritenga necessario od opportuno;

g) assolvere ogni altra incombenza prevista dalla legge o dal regolamento o imposta, nell'ambito della previsione normativa generale, da specifiche esigenze connesse con la funzionalità del consiglio.

4. In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente e ove anche quest'ultimo sia assente o giuridicamente impedito dal consigliere presente che ha riportato la maggiore cifra individuale e, a parità, dal consigliere più anziano di età.

Art. 18

Funzioni del segretario generale in relazione all'organizzazione e al funzionamento del consiglio e relativa supplenza

1. Il segretario generale del Comune, a richiesta del presidente, fornisce, per iscritto o informalmente, pareri tecnico-giuridici sulle questioni afferenti l'organizzazione del consiglio comunale.

2. Il segretario generale partecipa alle sedute del consiglio esplicando le seguenti funzioni:

a) rende pareri tecnico-giuridici su quesiti posti dal presidente e dai consiglieri in ordine alle questioni poste in trattazione;

b) fornisce, a richiesta del presidente e dei consiglieri, chiarimenti in ordine al profilo giuridico delle questioni in discussione o ad altri aspetti amministrativi concernenti l'esercizio delle sue funzioni;

c) coordina il personale di supporto durante le adunanze consiliari;

d) redige i verbali delle deliberazioni.

3. Quando il segretario generale è giuridicamente impedito a partecipare alla seduta, limitatamente ad uno o a più argomenti iscritti all'ordine del giorno, è sostituito in via temporanea dal vice segretario generale, se presente in aula e in caso contrario, da un consigliere designato dal

presidente che, di norma, è individuato nel consigliere più giovane d'età tra i presenti.

4. Nel caso in cui il segretario generale sia impossibilitato a partecipare all'intera seduta consiliare è sostituito dal vice segretario generale. Qualora la sessione consiliare sia costituita da più di una sedute il sindaco, a richiesta del segretario e in presenza di valide ragioni di servizio, può, sentito il presidente del consiglio, disporre la partecipazione del vice segretario alle sedute del consiglio, anche secondo adeguati criteri di alternanza.

Art. 19

Partecipazione del sindaco, degli assessori, dei dirigenti dei responsabili dei servizi e di relatori tecnici esterni alle sedute consiliari

1. Il sindaco partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio personalmente oppure a mezzo di un assessore a tal fine delegato per le singole sedute o in via continuativa.

2. Il sindaco o l'assessore delegato è tenuto a rispondere alle richieste di chiarimenti o di riferimenti politico-amministrativi eventualmente avanzate dal presidente del consiglio e/o dai consiglieri e, a richiesta, può partecipare alla discussione per riferire al consiglio l'esito o lo stato procedurale di pratiche amministrative, per fornire ragguagli su argomenti costituenti oggetto dei lavori consiliari e per relazionare su proposte di deliberazioni avanzate dalla giunta al consiglio.

3. Al di fuori dall'ambito di cui al precedente comma resta esclusa la partecipazione del sindaco o dell'assessore delegato al dibattito consiliare.

4. Possono partecipare alle sedute del consiglio, oltre al sindaco e all'assessore delegato, anche gli altri assessori, ai quali il presidente può concedere la facoltà di intervenire nel dibattito per le finalità e con le limitazioni previste dal precedente comma 2.

5. L'assenza del sindaco e dell'assessore delegato non pregiudica la validità dell'adunanza né la procedibilità delle proposte di deliberazioni avanzate dalla giunta, salvo che la trattazione dell'argomento non possa avvenire a motivo della mancanza di elementi informativi di competenza del sindaco ritenuti essenziali ai fini della votazione della proposta, a seguito del giudizio emesso a maggioranza in tal senso dalla conferenza dei capi gruppo, che sarà appositamente convocata dal presidente su richiesta di almeno 6 consiglieri. Il presidente stesso, registrandosi tale evenienza, alla ripresa dei lavori disporrà il ritiro della proposta specificando che la stessa verrà posta in trattazione nella successiva seduta della stessa sessione senza ulteriori formalità o, in caso di chiusura della sessione, nella 1ª seduta della successiva sessione previa iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno a termini di legge e di regolamento.

6. Sono tenuti ad intervenire alle sedute di consiglio i dirigenti e i responsabili dei servizi che hanno reso sulle proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno attestazioni e/o pareri obbligatori ai sensi di legge. I suddetti funzionari a richiesta del presidente o dei consiglieri e previa autorizzazione del presidente stesso sono tenuti a fornire i chiarimenti e i ragguagli eventualmente richiesti nel corso del dibattito nonché ad esprimere ulteriori pareri in caso di presentazione, sempre nel corso del dibattito, di proposte di emendamenti. L'assenza del dirigente o del

funzionario responsabile del servizio non pregiudica la procedibilità delle relative proposte, fatte salve le disposizioni di cui al precedente comma 5.

7. Il presidente può invitare alle sedute consiliari relatori tecnici, progettisti ed esperti incaricati dall'amministrazione per adempimenti connessi con determinate proposte di deliberazione. Gli stessi, a seguito di autorizzazione del presidente, forniranno al consiglio gli elementi informativi, di natura tecnica, ritenuti necessari od opportuni.

Art. 20

Pubblicità delle sedute consiliari

1. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, ad eccezione dei casi in cui il consiglio stesso intende trattare questioni che implicino giudizi e valutazioni sulla qualità delle persone.

2. Il regolamento del consiglio stabilisce i criteri di divulgazione alla cittadinanza del calendario delle adunanze consiliari nonché i metodi di informazione dell'esito dei lavori consiliari.

Art. 21

Numero legale per la validità della seduta consiliare

1. Per la validità delle adunanze consiliari occorre l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica. La seduta consiliare, tuttavia, può essere intrapresa senza la sussistenza del prescritto numero legale per svolgere attività diverse da quelle deliberative ed in particolare per la trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze, a condizione che siano presenti i soggetti interessati.

2. Il regolamento del consiglio disciplina, nel rispetto della vigente legislazione regionale, le condizioni per accedere, in caso di accertata mancanza del numero legale, alla seduta consiliare di seconda convocazione, prevedendo il numero di presenze richiesto per la relativa validità, nel rispetto comunque del limite minimo di un terzo dei consiglieri assegnati.

Art. 22

Votazione, maggioranza richiesta per l'adozione delle deliberazioni

1. I consiglieri votano ad alta voce, per appello nominale, per alzata e seduta, per alzata di mano o per separazione.

2. Con l'eccezione dei casi disciplinati espressamente dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, sono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone o elezioni a cariche.

3. È consentito, sia per le operazioni per le quali è previsto il voto palese, sia per quelle per cui è previsto il voto segreto, l'utilizzo di impianti per la votazione elettronica.

4. Le deliberazioni sono adottate col voto della maggioranza dei presenti, salvo che la legge o lo statuto prescrivano una maggioranza speciale.

5. Il ballottaggio non è ammesso all'infuori dei casi previsti dalla legge.

6. La disciplina di dettaglio sugli esperimenti di voto e sulle operazioni di scrutinio è rimandata al regolamento del consiglio.

Art. 23

Criteri di votazione per l'elezione di persone in seno ad organi interni o esterni

1. L'elezione di persone in seno ad organi, nei casi in cui la legge o lo statuto demandano tale competenza al consiglio comunale, avviene a scrutinio segreto, in favore del soggetto o dei soggetti che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, salvo che la legge o lo statuto non prevedano maggioranze qualificate.

2. Qualora la legge o lo statuto prevedano la rappresentanza delle minoranze senza prescrivere sistemi particolari di votazioni e/o di quorum, si segue il principio del voto limitato a uno, al fine di assicurare alla minoranza l'elezione del soggetto che abbia ottenuto il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto in rappresentanza dei gruppi di maggioranza.

3. Per l'elezione del Collegio dei revisori dei conti si osserva la disciplina fissata dalla legge e dal presente statuto.

Art. 24

Commissioni consiliari permanenti - commissioni di controllo e di garanzia

1. Il consiglio comunale si avvale di commissioni consiliari costituite nel proprio seno con criterio proporzionale rispetto alla consistenza numerica dei gruppi consiliari.

2. Il regolamento stabilisce il numero delle commissioni, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento, le forme di pubblicità dei lavori e di consultazione dei portatori di interessi diffusi, il numero dei componenti nonché le modalità di dettaglio per l'elezione del presidente e del vice presidente in relazione al precedente articolo 16.

3. Le commissioni svolgono attività di studio e consultiva in favore del consiglio comunale in sedute aperte al pubblico quando vengono trattati argomenti d'interesse generale. Esse svolgono, inoltre, funzioni parzialmente deliberative secondo quanto previsto dal presente statuto per l'approvazione, mediante procedimento misto, dei regolamenti comunali e delle proposte di deliberazioni obiettivamente "complesse" a motivo della strutturazione di tipo "disciplinare" o per altre motivazioni da esplicitare nel regolamento del consiglio.

4. Il sindaco e gli assessori hanno diritto di partecipare alle riunioni delle commissioni con diritto di parola ma non di voto.

5. Nel contesto del regolamento del consiglio possono essere previste commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e di garanzia, la cui presidenza dovrà essere attribuita, in ogni caso, ad un consigliere dei gruppi di minoranza.

6. Nell'esercizio delle proprie competenze le commissioni consiliari permanenti possono disporre, per il tramite dei rispettivi presidenti, l'audizione dell'assessore proponente, del segretario generale, del direttore generale, di funzionari del Comune e di rappresentanti delle istituzioni comunali, ai quali è fatto obbligo di presentarsi e di rispondere.

Art. 25

Commissioni consiliari speciali

1. Il consiglio comunale può, inoltre, istituire commissioni consiliari speciali per l'esame di problematiche particolari, stabilendone la composizione, l'organizzazione, le competenze e la durata in carica.

2. Le commissioni speciali devono essere, comunque, costituite secondo criteri di proporzionalità rispetto alla consistenza numerica dei gruppi politici presenti in consiglio.

3. La commissione speciale esaurisce l'incarico rassegnando al consiglio comunale una relazione, nel cui contesto possono essere formulate specifiche proposte.

4. Spetta al consiglio di valutare la relazione e di adottare, se del caso, i necessari provvedimenti, salvo che la competenza non sia riservata ad altri organi.

5. Nel rispetto della proporzione di cui al precedente comma 2 possono essere nominati in seno alle commissioni speciali soggetti estranei al consiglio comunale nonché esperti in materia, con riferimento allo scopo per cui la commissione viene costituita.

Art. 26

Commissioni di indagini

1. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può decidere di istituire, al suo interno, commissioni di indagini su qualsiasi materia di competenza dell'amministrazione comunale.

2. La commissione di indagine ha la funzione di ispezionare atti amministrativi e contabili di competenza del Comune aventi rilevanza ai fini dell'indagine, di sentire gli assessori destinati al ramo dell'amministrazione cui l'indagine stessa si riferisce, di sentire i dirigenti comunali competenti per materia nonché il segretario generale e il direttore generale dell'ente.

3. L'indagine si conclude con la stesura di una relazione dettagliata contenente le risultanze ispettive ed eventualmente le proposte formulate dalla commissione a conclusione dell'attività ispettiva.

4. La commissione di indagine è composta da cinque membri da nominare con le modalità fissate dal precedente articolo 23 dello statuto.

5. Il Presidente della commissione viene eletto, nell'ambito della stessa, tra i consiglieri di minoranza chiamati a farvi parte, in relazione al disposto del comma 5 del precedente articolo 24.

6. Le funzioni di segretario della commissione sono disimpegnate da un funzionario del Comune al quale compete di redigere i verbali delle sedute e di stendere la relazione di cui al precedente terzo comma.

7. Alle sedute della commissione di indagine si applicano le norme che regolano il funzionamento degli organi del Comune.

8. L'indagine affidata alla commissione dovrà essere conclusa entro il termine che verrà fissato dal consiglio comunale contestualmente alla nomina della commissione medesima.

9. La relazione finale prevista dal terzo comma del presente articolo dovrà essere portata a conoscenza del consiglio, a cura del Presidente, entro trenta giorni dalla data in cui essa è stata rassegnata.

10. Spetta al consiglio comunale impartire ogni direttiva finalizzata all'eliminazione, attraverso l'intervento dei

competenti organi amministrativi e/o burocratici, degli inconvenienti e dei disservizi eventualmente riscontrati in sede di indagine.

11. Ai membri delle commissioni di indagine competono le stesse indennità spettanti ai consiglieri che sono chiamati a fare parte delle commissioni consiliari permanenti. Analogamente, inoltre, il relativo trattamento giuridico.

Art. 27

Gruppi consiliari - conferenza dei capi gruppo

1. Le rappresentanze consiliari debbono costituirsi in gruppi composti da almeno tre consiglieri.

2. Il consigliere che rappresenta una lista che abbia ottenuto un solo seggio ed i consiglieri che rifiutano formalmente l'appartenenza al gruppo della lista nella quale sono stati eletti formano uno o più gruppi misti.

3. Ciascun gruppo elegge nel suo seno il capo gruppo, dandone comunicazione al consiglio comunale.

4. Il regolamento indicherà adeguate forme di supporto per l'esplicazione delle funzioni dei gruppi consiliari e stabilirà le funzioni della conferenza dei capi gruppo che sarà presieduta dal presidente del consiglio o, in caso di assenza o impedimento, dal vice presidente.

5. Il presidente del consiglio assicura una adeguata e preventiva informazione ai capi gruppo e ai singoli consiglieri sulle questioni da sottoporre al consiglio.

Art. 28

Condizione giuridica ed economica dei consiglieri

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di consigliere comunale sono fissate dalla legge.

2. Ciascun consigliere comunale rappresenta gli interessi della collettività amministrata senza vincolo di mandato imperativo.

3. Lo "Status" giuridico ed economico dei consiglieri è fissato dalla legge e, nel suo ambito, dai provvedimenti amministrativi di carattere attuativo.

4. La legge e il regolamento disciplinano il sistema di denuncia e di pubblicità della situazione reddituale e patrimoniale dei consiglieri e del rendiconto delle spese sostenute per l'elezione alla carica.

Art. 29

Doveri dei consiglieri - decadenza a seguito di assenze ingiustificate

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute dei consigli comunali e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari delle quali fanno parte.

2. I consiglieri che, senza fornire alcuna giustificazione, non intervengono a tre sedute consecutive del consiglio, sono dichiarati decaduti.

3. La decadenza è attivata d'ufficio dal consiglio comunale o a seguito di istanza di qualsiasi elettore del Comune, sentiti gli interessati e comunque dopo che sia decorso infruttuosamente il termine di dieci giorni dalla notificazione agli stessi della proposta di decadenza. Quest'ultima in ogni caso dovrà ottenere il voto favorevole della maggioranza dei presenti e in caso di respingimento dovrà contenere congrua motivazione dell'evenienza.

4. Qualora il consigliere interessato produca, entro il termine previsto dal precedente comma 3, formali elementi giustificativi delle assenze la questione sarà sotto-

posta dal presidente del consiglio alla conferenza dei capi gruppo cui spetta di stabilire l'attivazione o meno della procedura di decadenza con le formalità di cui allo stesso comma 3 precedente, a seconda che le giustificazioni dell'interessato vengano ritenute infondate o condivisibili. Dell'eventuale accettazione delle giustificazioni prodotte dal consigliere interessato il presidente informa comunque il consiglio nella 1ª seduta consiliare utile.

Art. 30

Diritti dei consiglieri, interrogazioni, mozioni, ordini del giorno - atti ispettivi

1. I consiglieri comunali, rappresentando la comunità locale, hanno il diritto di iniziativa e di intervento su tutti gli atti di competenza del consiglio secondo quanto previsto dalla legge, dallo statuto e dal regolamento.

2. Essi hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dagli enti e dalle istituzioni dipendenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso che siano ritenute utili ai fini dell'espletamento del loro mandato.

3. I consiglieri hanno inoltre diritto di notizie su ogni questione sottoposta a deliberazione consiliare nonché di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni nelle forme definite dal regolamento.

4. Nel corso della seduta consiliare ciascun consigliere può proporre al consiglio che siano discussi e votati ordini del giorno correlati alla questione posta in trattazione, purché gli stessi siano finalizzati ad indirizzare l'azione del consiglio o della giunta.

5. Qualora manchi la correlazione dell'ordine del giorno proposto con la questione in trattazione la discussione e la votazione dell'argomento può essere richiesta soltanto nella fase preliminare della seduta, ossia prima di iniziare a trattare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

6. Gli atti ispettivi dei consiglieri devono essere comunicati anche ai dirigenti dei settori competenti per materia.

Art. 31

Dimissioni dalla carica di consigliere

1. Le dimissioni della carica di consigliere sono presentate al consiglio comunale per iscritto o mediante dichiarazione resa dal consigliere nel corso di una seduta consiliare e di cui l'interessato stesso chiede l'integrale trascrizione nel relativo verbale.

2. Le dimissioni, una volta prodotte nei termini previsti dal precedente comma, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.

3. Gli effetti delle dimissioni operano immediatamente nei confronti del consigliere interessato mentre la presentazione legale delle stesse al consiglio avviene con l'iscrizione all'ordine del giorno della surroga del consigliere dimissionario e con la diramazione dell'avviso di convocazione principale o suppletivo a termine di legge e di regolamento; di guisa che le dimissioni stesse non incidono sulla regolare composizione del consiglio quando vengono rassegnate con dichiarazione resa nel corso di una seduta consiliare o quando sono state formalmente rassegnate con lettera acquisita al protocollo generale con un anticipo inferiore a 24 ore rispetto alla data e all'ora della seduta consiliare già regolarmente convocata, non sussistendo, in tal caso, il termine minimo di legge per la

diramazione di avviso suppletivo per la surroga del dimissionario.

4. Al di fuori dei casi delineati al precedente comma il consiglio prima di deliberare deve ricostituire la regolare composizione dell'organo. L'eventuale rinuncia del consigliere subentrante o la presenza di cause di ineleggibilità che dovessero successivamente intervenire non alterano la completezza del consiglio, fino all'ulteriore surroga nei termini di cui al precedente comma 3.

Art. 32

Rimozione e sospensione degli amministratori, decadenza scioglimento e sospensione del consiglio comunale

1. I casi di rimozione e di sospensione degli amministratori nonché quelli di decadenza, di scioglimento e di sospensione del consiglio comunale sono tassativamente disciplinati dalla legge.

2. La cessazione dalla carica del sindaco per decadenza, dimissioni, rimozione, morte o impedimento permanente non comporta lo scioglimento del consiglio. Quest'ultimo, registrandosi le suddette evenienze, rimane in carica fino alle nuove elezioni, che, ai sensi di legge, saranno contestuali a quelle per l'elezione del sindaco.

Capo II

La giunta comunale

Art. 33

Ruolo istituzionale e composizione della giunta

1. La giunta è organo di governo del Comune competente a compiere gli atti che sono riservati ad essa dalla legge e dallo statuto.

2. La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da un numero di assessori nominati dal sindaco nel numero massimo previsto dalla legge.

3. La giunta dura in carica quanto il sindaco.

4. Il sindaco e gli assessori hanno diritto alle indennità previste dalla legge e soggiacciono all'obbligo di dichiarare la propria situazione reddituale e patrimoniale secondo quanto stabilito dal relativo regolamento.

Art. 34

Requisiti di eleggibilità alla carica di assessore e cause di incompatibilità

1. Possono essere nominati assessori i cittadini, residenti e non, che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale e di sindaco ai sensi di legge.

2. La carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere del Comune.

3. Il consigliere comunale eventualmente nominato assessore, tanto all'inizio del mandato consiliare quanto durante l'esercizio dello stesso, è tenuto a dichiarare entro dieci giorni dalla nomina alla carica assessoriale per quale delle due cariche intende optare ed in caso di mancata tempestiva opzione, decade dalla carica di assessore, salvo che non abbia rassegnato le dimissioni dalla carica consiliare in funzione della nomina alla carica di assessore.

4. Le altre cause di incompatibilità, per la cui individuazione viene fatto espresso rinvio alla legge, determinano parimenti la decadenza dalla carica di assessore,

salvo che non vengono rimosse entro dieci giorni dalla relativa nomina.

Art. 35

Nomina e giuramento degli assessori

1. La giunta viene nominata dal sindaco eletto, comprendendo anche gli assessori proposti all'atto della presentazione della candidatura, a condizione che siano in possesso dei prescritti requisiti di eleggibilità e fatta salva la rimozione di eventuali cause di incompatibilità ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo.

2. Prima di essere immessi nella carica gli assessori sono tenuti a prestare giuramento dinanzi al sindaco e in presenza del segretario generale, cui spetta la redazione di apposito verbale, con l'osservanza della forma prevista, per i consiglieri comunali, dall'art. 14 del presente statuto.

3. La composizione della giunta viene comunicata, entro dieci dall'insediamento, al consiglio che formula le sue valutazioni. Della costituzione della giunta viene data, inoltre, tempestiva notizia alla Prefettura di Trapani, all'Assessorato regionale degli enti locali.

Art. 36

Dimissione dalla carica assessoriale

1. Le dimissioni dalla carica di assessore devono essere rassegnate con dichiarazione scritta da depositare nella segreteria del Comune o, nel corso delle sedute della giunta, con dichiarazione da trascrivere o verbale a seguito di formale richiesta, avanzata in tal senso, dall'assessore interessato.

2. Le dimissioni prodotte nelle forme previste dal precedente comma sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d'atto.

Art. 37

Revoca degli assessori

1. In presenza di valide ragioni, anche di carattere politico-amministrativo, al sindaco è data facoltà di revocare in ogni tempo uno o più assessori.

2. Il provvedimento di revoca degli assessori è immediatamente esecutivo e consente di disporre contestualmente la relativa surroga.

3. Il provvedimento di cui al precedente comma deve essere comunicato all'Assessorato regionale degli enti locali ed entro sette giorni dalla relativa adozione, al consiglio comunale unitamente ad una circostanziata relazione sulle ragioni della revoca in modo da consentire a tale organo di operare le proprie valutazioni.

Art. 38

Decadenza e sospensione degli assessori

1. La decadenza dalla carica di assessore consegue dal rifiuto di prestare il giuramento previsto dal precedente articolo 35, dall'accertamento di una causa di incompatibilità non rimossa dall'interessato entro il termine di dieci giorni dalla relativa notifica, dalla emanazione di una sentenza di condanna che per legge determina la decadenza dalla carica stessa.

2. La decadenza dell'assessore viene pronunciata dal sindaco a seguito di procedimento attivato d'ufficio o, in presenza di cause di incompatibilità, da qualsiasi elettore.

3. La sospensione della funzione di assessore opera di pieno diritto nei casi espressamente previsti dalla legge.

Art. 39

Surrogazione degli assessori dimissionari, revocati o decaduti dalla carica

1. Il sindaco provvede alla sostituzione degli assessori dimissionari entro dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni, mentre la surroga degli assessori revocati o dichiarati decaduti deve avvenire "in via ordinaria" contestualmente al provvedimento di revoca o di riconoscimento della causa di decadenza. Ove il sindaco non provveda immediatamente alla surroga degli assessori revocati o dichiarati decaduti ovvero non provveda alla sostituzione degli assessori dimissionari entro il superiore termine di giorni dieci, la giunta comunale deve ritenersi ugualmente costituita e può validamente operare, purché il numero degli assessori in carica non sia inferiore almeno alla metà più uno degli assessori assegnati. In tali ipotesi, il sindaco provvederà a ridistribuire le deleghe agli assessori rimasti in carica, ovvero le avocherà a sé.

2. Ove ricorra il caso della sospensione dell'assessore, il sindaco, entro dieci giorni dalla relativa evenienza giuridica, procede alla nomina di un assessore che resterà in carica fino alla definizione del procedimento giudiziario a carico dell'assessore sospeso, salvo che non intenda operare con un numero inferiore di assessori, purché almeno pari alla metà più uno degli assessori assegnati.

3. Qualora l'assessore sospeso dalle funzioni venga prosciolto sarà riammesso nella carica assessoriale entro dieci giorni dalla data di esecutività della relativa sentenza. In caso di condanna, il sindaco, salvo diverso orientamento, entro lo stesso termine disporrà la nomina definitiva del soggetto chiamato a supplire provvisoriamente l'assessore sospeso, salvo che non abbia proceduto ai sensi di quanto previsto dal precedente comma 2, ultimo periodo.

4. I provvedimenti con cui il sindaco dispone la surroga o la sostituzione provvisoria degli assessori devono essere comunicati al consiglio nei termini e secondo le modalità di cui all'ultimo comma del precedente articolo 37.

Art. 40

Cessazione dalla carica della giunta a seguito della cessazione dalla carica del sindaco

1. La cessazione dalla carica di sindaco per decadenza, dimissioni, rimozione, morte o impedimento permanente comporta la cessazione dalla carica della giunta ma non del consiglio che rimane in carica fino a nuove elezioni che si svolgono contestualmente alle elezioni del sindaco.

2. La mozione di sfiducia al sindaco coinvolge anche la giunta ed il consiglio comunale. La procedura di presentazione e di approvazione della mozione soggiace alle condizioni e alle modalità fissate dalla legge.

3. In caso di cessazione dalla carica del sindaco, il vice sindaco e la giunta esercitano, senza la partecipazione del sindaco, le attribuzioni indifferibili di rispettiva competenza fino all'insediamento del commissario straordinario.

Art. 41

Destinazione degli assessori alle singole branche dell'amministrazione e deleghe

1. Gli assessori vengono destinati, con apposito provvedimento del sindaco, alle singole branche dell'amministrazione secondo criteri di razionalità ed omogeneità funzionale, tenendo conto delle competenze e dell'organizzazione interna dell'ente.

2. Con il provvedimento previsto dal precedente comma vengono definite le attribuzioni eventualmente delegate dal sindaco agli assessori.

3. Gli assessori sono responsabili collegialmente per gli atti adottati dalla giunta ed individualmente per gli adempimenti relativi all'assessorato di rispettiva competenza.

Art. 42

Attribuzioni della giunta

1. La giunta compie tutti gli atti di amministrazione ad essa espressamente attribuiti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti comunali, purché questi ultimi siano adeguati alle specifiche previsioni legislative e statutarie.

2. La giunta, nei casi previsti dalla legge e dallo statuto, svolge attività consultiva nei confronti del sindaco e, in termini generali, svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio comunale.

3. In particolare la giunta:

a) definisce, in base al bilancio approvato dal consiglio, il piano esecutivo di gestione determinando gli obiettivi della gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle necessarie risorse, finanziarie, umane e strumentali, ai dirigenti e ai responsabili dei servizi investiti di competenze gestionali autonome;

b) definisce le variazioni da apportare al P.E.G. ed assume le determinazioni finanziarie riservate dalla legge alla sua competenza;

c) adotta il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio e ogni altro regolamento che sia riconducibile alla medesima fattispecie;

d) approva, nell'ambito della previsione di cui alla precedente lettera c), la dotazione organica del personale;

e) impartisce indirizzi per il conseguimento degli obiettivi assegnati con il P.E.G. e ne controlla il conseguimento;

f) delibera la sottoscrizione di quote di capitale non di maggioranza in società di capitali già costituite, delle quali il Comune faccia parte;

g) svolge la funzione di iniziativa nei confronti del consiglio formulando proposte di deliberazioni su argomenti di competenza del consiglio ritenuti di particolare importanza;

h) delibera in tema di erogazione di contributi quando non discendenti o non previsti dai relativi regolamenti comunali;

i) delibera in tema di indennità di carica dei suoi componenti;

l) approva il programma triennale del fabbisogno del personale ed il piano annuale delle assunzioni;

m) approva lo schema del programma triennale delle OO.PP.;

n) approva lo schema di bilancio annuale, pluriennale e della relazione previsionale e programmatica;

o) modifica le tariffe per la fruizione di beni e servizi e varia le aliquote in materia tributaria salve le competenze previste e riservate per legge al consiglio comunale;

p) autorizza i dirigenti alla stipulazione di transazioni;

q) approva i progetti di OO.PP. ad eccezione di quelli esecutivi rientranti nella competenza dei dirigenti;

r) delimita il centro abitato, ne regola la circolazione e destina i proventi delle sanzioni amministrative pecuniali;

s) approva i programmi di formazione del personale;

t) autorizza il sindaco a conferire il mandato a legali esterni all'ente per la rappresentanza in giudizio del comune. Per il conferimento di incarichi a dipendenti dell'ente (funzionari avvocati), si applica la disposizione di cui al successivo art. 49, comma 1, lett. k.

4. Le competenze della giunta vengono esercitate, di norma, rispettando il principio di distinzione delle funzioni gestionali, spettanti ai dirigenti dell'ente, da quelle di indirizzo politico e controllo, attribuite agli organi di governo.

Art. 43

Convocazione della giunta

1. La convocazione della giunta viene disposta dal sindaco e, in caso di sua assenza, dal vice sindaco.

2. L'avviso di convocazione non soggiace a particolari formalità e può anche non ricorrere qualora il sindaco abbia disposto la convocazione della giunta secondo un calendario "fisso" a carattere continuativo, da notificare a tutti gli assessori, fermo restando che il sindaco conserva comunque la facoltà di convocare la giunta anche al di fuori del prefissato calendario rendendo noto l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

3. Ove la convocazione della giunta sia stata preventivamente calendarata con carattere di continuità, presso il competente ufficio del Comune verrà messo a disposizione degli assessori, con almeno 24 ore di anticipo, l'elenco degli argomenti da trattare unitamente alle relative proposte di deliberazioni, debitamente documentate.

Art. 44

Presidenza delle sedute - partecipazione di soggetti esterni - partecipazione del segretario

1. Le sedute della giunta sono presiedute dal sindaco e, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice sindaco. Qualora sia assente o impedito anche il vice sindaco la presidenza spetta all'assessore più anziano di età tra i presenti.

2. Le sedute della giunta non sono pubbliche ma alle stesse possono partecipare, a seguito di apposito invito e con la funzione di relatori, dirigenti del Comune, dipendenti responsabili del procedimento amministrativo, progettisti e professionisti esterni, limitatamente agli argomenti di rispettiva competenza sottoposti alla giunta. Possono inoltre partecipare alle sedute cittadini che ne abbiano fatto espressa richiesta e che la giunta ritiene di ascoltare relativamente a pratiche di loro interesse sottoposte al suo esame.

3. Alle sedute della giunta partecipa obbligatoriamente il segretario generale dell'ente cui sono demandate le funzioni previste dalla legge e dal presente statuto. In caso di assenza o impedimento del segretario partecipa alle sedute della giunta il vice segretario.

Art. 45

Presentazione delle proposte di deliberazione

1. La giunta adotta le deliberazioni di competenza esprimendo la votazione su proposte di deliberazioni, debitamente formalizzate e documentate, presentate dal sindaco o dai singoli assessori nell'ambito della branca amministrativa cui sono stati destinati.

2. Le proposte di deliberazioni che abbiano contenuto discrezionale o che siano state approntate a seguito di specifico atto d'indirizzo politico/amministrativo devono recare, oltre alle firme del responsabile del procedimento e del competente dirigente, il "visto" del sindaco e dell'assessore al ramo.

3. Gli adempimenti di carattere meramente ricognitivo o i meri atti d'indirizzo possono essere formalizzati, anche in mancanza di preventiva proposta, nel contesto di apposito atto/verbale redatto dal segretario generale.

Art. 46

Numero legale per la validità delle sedute della giunta e delle relative deliberazioni

1. Per la validità delle sedute della giunta è richiesta la presenza della maggioranza dei membri che la compongono.

2. Le deliberazioni vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti da esprimere mediante scrutinio palese, salvo che la deliberazione non concerna persone o elezione a cariche.

3. Nei casi previsti dalla legge e con la maggioranza da essa prescritte le deliberazioni della giunta possono essere dichiarate immediatamente esecutive.

Art. 47

Verbale di deliberazione

1. Con riferimento alle singole proposte di deliberazioni approvate dalla giunta viene redatto, a cura del segretario, apposito verbale contenente, oltre alla proposta votata, le generalità degli assessori intervenuti nonché i voti espressi a favore o contro la proposta. Nel contesto del verbale devono essere indicate inoltre le generalità degli assessori che hanno espresso voto contrario e di quelli che, eventualmente, si siano astenuti dal voto.

2. Il verbale di cui al precedente comma, una volta definito, è sottoscritto dal sindaco e dal segretario generale verbalizzante e costituisce la deliberazione definitiva da pubblicare all'albo e sul sito internet ai sensi di legge, salvo che tale adempimento non venga assolto con l'affissione all'albo della proposta di deliberazione debitamente approvata ai sensi del precedente articolo 45, a condizione che la stessa contenga tutti gli elementi prescritti dal comma 1 del presente articolo.

Capo III

Il sindaco

Art. 48

Elezione e durata in carica del sindaco

1. Il sindaco, organo monocratico responsabile dell'amministrazione del Comune, viene eletto direttamente dai cittadini elettori e dura in carica cinque anni.

2. I requisiti di eleggibilità, le cause di incandidabilità e di incompatibilità, le modalità di presentazione delle candidature, il procedimento elettorale e le cause di cessazione dalla carica sono disciplinati dalla legge, alla quale viene fatto rinvio.

Art. 49

Attribuzioni del sindaco

1. Il sindaco, nella qualità di responsabile dell'amministrazione del Comune, esercita le funzioni espressamente attribuitegli dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti nonché quale organo esecutivo a competenza residuale, le funzioni amministrative – diverse da quelle di natura gestionale di competenza dei dirigenti – non attribuite al consiglio e alla giunta. In particolare il sindaco:

a) rappresenta l'ente;
b) nomina e revoca gli assessori;
c) convoca e prevede la giunta e ne coordina l'attività;
d) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi e all'esecuzione degli atti;
e) nomina e designa nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni e procede alla loro revoca;

f) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi;
g) attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna attenendosi alle modalità fissate dal regolamento degli uffici e dei servizi;

h) esercita le competenze di amministrazione previste dalle leggi regionali;

i) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nel rispetto dei criteri eventualmente fissati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché, d'intesa con i responsabili, territorialmente competenti, delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

j) espleta le funzioni statali e regionali attribuite o delegate al sindaco;

k) rappresenta il Comune in giudizio ed incarica i dirigenti e gli avvocati interni all'ente, dipendenti dell'ufficio legale, se iscritti al relativo albo speciale, ad assumere il relativo patrocinio legale del Comune; l'incarico viene conferito, per ogni singola causa o affare, con la semplice sottoscrizione a margine dell'atto introduttivo. Nel caso di conferimento di incarichi a legali esterni è sempre necessaria la previa deliberazione della giunta municipale che autorizzi il sindaco a conferire il mandato.

2. Il sindaco, inoltre, quale autorità locale, esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge nelle materie previste da specifiche disposizioni normative, adottando in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale, ordinanze contingibili e urgenti.

Art. 50

Tipologia dei provvedimenti del sindaco

1. I provvedimenti del sindaco nelle materie e sulle questioni di cui al comma 1 del precedente articolo assumono la denominazione di decreti e soggiacciono alla normativa che disciplina il procedimento amministrativo, fermo restando che, ove non ricorra l'ambito provvedi-

mentale, le relative funzioni vengono espletate con atti formali o informali adeguati rispetto alle fattispecie cui si riferiscono e alle finalità che s'intendono conseguire.

2. Nei casi previsti dalla legge il sindaco, ricorrendone i presupposti di fatto e di diritto, adotta ordinanze contingibili e urgenti.

Art. 51

Esperti nominabili dal sindaco

1. Il sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza ed in particolare per acquisire pareri ritenuti necessari ed opportuni, può conferire incarichi a tempo determinato ad esperti estranei all'amministrazione.

2. Gli incarichi di cui al precedente comma non costituiscono rapporti di pubblico impiego e soggiacciono all'osservanza dei limiti e delle condizioni giuridiche ed economiche fissati dalla normativa regionale che disciplina la materia.

3. Il sindaco annualmente è tenuto a trasmettere al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività degli esperti da lui nominati.

4. Gli incarichi previsti dal presente articolo cessano gli effetti al momento della cessazione per qualsiasi causa del mandato del sindaco.

Art. 52

Relazione del sindaco al consiglio

1. Il sindaco è tenuto a presentare al consiglio le relazioni previste da specifiche disposizioni legislative o regolamentari o richieste dal consiglio stesso con riferimento a determinati fatti o atti amministrativi.

2. In particolare, ogni anno il sindaco è tenuto a presentare al consiglio relazione scritta sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta nonché sui fatti ritenuti di particolare rilevanza, al fine di consentire al consiglio stesso di esprimere, in seduta pubblica, ed entro il termine di legge le proprie valutazioni.

Art. 53

Vice sindaco e assessore anziano

1. Il sindaco nomina tra gli assessori un vice sindaco, competente a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

2. Qualora sia assente anche il vice sindaco fa le veci del sindaco l'assessore più anziano d'età.

Art. 54

Giuramento del sindaco

1. Il sindaco presta giuramento davanti al consiglio nella seduta di insediamento nella forma prevista, per i consiglieri, dall'art. 14 del presente statuto.

2. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

Art. 55

Dimissioni del sindaco

1. Le dimissioni del sindaco vengono rassegnate con il deposito del relativo atto presso la segreteria del

Comune o con dichiarazione resa nel corso di una seduta del consiglio o della giunta.

2. Le dimissioni prodotte nei termini di cui al precedente comma sono irrevocabili e definitive e non necessitano di presa d'atto.

Art. 56

Mozione di sfiducia

1. Il sindaco cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata favorevolmente per appello nominale dal 65 per cento dei consiglieri assegnati.

2. I criteri e le modalità per la presentazione e per la trattazione della mozione di sfiducia sono disciplinati dalla legge.

Art. 57

Effetti della cessazione della carica di sindaco

1. La cessazione dalla carica di sindaco per decadenza, dimissioni, morte o impedimento personale comporta la contestuale cessazione dalla carica della giunta, mentre il consiglio rimane in carica fino alle nuove elezioni che saranno indette, per il relativo rinnovo, contestualmente all'elezione del sindaco.

2. Le nomine fiduciarie disposte dal sindaco cessano di diritto con la cessazione del sindaco dalla carica, per qualsiasi causa.

Titolo III

NORME SUL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO CIRCOSCRIZIONALE

Art. 58

Le circoscrizioni di decentramento

1. Il territorio del Comune si articola in circoscrizioni, intese come organismi finalizzati al decentramento amministrativo in ambiti territoriali omogenei, in modo da conseguire una efficace e razionale partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune attraverso i consigli di circoscrizione quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal Comune.

1.bis. La circoscrizione ha poteri in ordine a:

- a) servizi demografici;
- b) servizi sociali e di assistenza sociale;
- c) servizi scolastici ed educativi;
- d) attività e servizi culturali, sportivi e ricreativi in ambito circoscrizionale.

2. Il regolamento definisce l'ambito territoriale e la consistenza numerica delle circoscrizioni, comunque non superiore a due, la loro organizzazione interna, le funzioni attribuite e le modalità di esercizio delle stesse nonché ogni aspetto organizzativo e funzionale degli organismi di decentramento e dei loro uffici.

Art. 59

Organi delle circoscrizioni

1. Sono organi delle circoscrizioni il consiglio circoscrizionale ed il presidente.

2. La prima elezione del consiglio circoscrizionale coincide con il primo rinnovo del consiglio comunale successivo all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 del precedente articolo.

2.bis. Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio comunale non si procede allo scioglimento anticipato dei consigli di circoscrizione e si procede al rinnovo dei consigli circoscrizionali contestualmente al rinnovo dei consigli comunali.

3. Il consiglio circoscrizionale è composto da un numero di consiglieri da stabilire con il regolamento previsto dal precedente articolo tenendo conto del numero dei cittadini residenti negli ambiti circoscrizionali. Il consiglio circoscrizionale ha durata eguale a quella del consiglio comunale e si rinnova contestualmente a quest'ultimo.

4. Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio comunale, i consigli circoscrizionali rimangono in carica, procedendosi al loro rinnovo contestualmente al rinnovo del consiglio comunale.

5. Il Presidente è eletto dal consiglio circoscrizionale nel proprio seno con le modalità stabilite dal regolamento.

6. Il Presidente rappresenta il consiglio circoscrizionale, garantisce l'operatività degli uffici decentrati di competenza e svolge le funzioni stabilite dal regolamento, insieme a quelle che gli vengono eventualmente delegate dal sindaco.

7. La legge regionale disciplina l'elettorato attivo e passivo nell'ambito delle circoscrizioni, i criteri e le modalità per la presentazione delle liste e per le operazioni elettorali nonché i casi di decadenza e di scioglimento dei consigli circoscrizionali.

8. Ai componenti dei consigli di circoscrizione non compete alcuna indennità, né gettone di presenza per l'espletamento del proprio mandato. Sono altresì esclusi rimborsi spesa a qualunque titolo.

Art. 60

Regolamento di disciplina del decentramento circoscrizionale

1. Il regolamento sul decentramento amministrativo circoscrizionale, oltre a definire gli aspetti previsti dal precedente articolo 58 – comma 2 – deve prevedere e disciplinare:

- a) le attribuzioni degli organi della circoscrizione;
- b) il numero dei componenti dei consigli di circoscrizione che in ogni caso non potrà essere superiore ad un quinto dei consiglieri comunali assegnati;
- c) le modalità di dettaglio per l'elezione del consiglio rispetto alla disciplina normativa regionale prevista dal comma 7 del precedente articolo;
- d) le modalità per l'elezione del presidente e del vice presidente del consiglio;
- e) i criteri di organizzazione e le competenze dell'ufficio di presidenza;
- f) i rapporti con gli organi del Comune, con le istituzioni, gli enti e le aziende dipendenti dal Comune;
- g) le materie di competenza delle circoscrizioni ed i casi in cui sussiste l'obbligo di acquisire il loro parere;
- h) i criteri e le modalità da seguire per la proposizione di iniziative di interesse della popolazione della circoscrizione;

i) l'ambito del regolamento di disciplina del consiglio circoscrizionale, inteso come strumento di autoregolamentazione;

j) i criteri di organizzazione e di funzionamento della conferenza dei presidenti delle circoscrizioni su problemi di interesse generale e per il coordinamento delle circoscrizioni, anche in relazione alle esigenze prospettate eventualmente, in tal senso, dal sindaco, dal presidente del consiglio comunale e dall'assessore delegato al decentramento, nell'ambito delle rispettive competenze;

k) i criteri di pubblicazione degli atti dei consigli circoscrizionali;

l) le modalità e i termini per la rimessione delle deliberazioni del consiglio circoscrizionale e degli atti del presidente ai competenti organi del Comune, con specificazione delle condizioni prescritte per l'esecutività delle deliberazioni dei consigli circoscrizionali;

m) le modalità di gestione delle risorse assegnate alle circoscrizioni anche per quanto concerne le funzioni gestionali dei dirigenti dell'ente incaricati di specifiche competenze provvedimentali.

Art. 61

Centro civico

1. In ogni circoscrizione è individuato un centro civico, ove ha sede il consiglio circoscrizionale.

2. Nel centro civico, oltre ai servizi inerenti il funzionamento del consiglio circoscrizionale, possono, se previsto dal regolamento, trovare sede anche sportelli decentrati aventi lo scopo di svolgere funzioni di interesse circoscrizionale anche su base di informativa ai cittadini.

Art. 62

Rapporti tra gli organismi di decentramento e il consiglio comunale

1. Il consiglio comunale può adottare conclusioni difformi rispetto ai pareri espressi dal consiglio circoscrizionale, ma, in tal caso, deve giustificare congruamente le divergenze nel contesto della motivazione del provvedimento.

2. Il consiglio circoscrizionale, per il tramite del suo presidente, presenta annualmente al sindaco poco prima della formazione del progetto del bilancio dell'esercizio di riferimento:

a) una relazione sull'attività svolta, anche per effetto di specifiche deleghe, e sullo stato dei servizi della circoscrizione;

b) il programma degli interventi proposti per l'anno successivo, differenziando in tale contesto i servizi dagli investimenti e specificando le corrispondenti previsioni finanziarie.

3. Gli atti previsti dal precedente comma, compatibilmente con le risorse finanziarie dell'ente, formeranno oggetto di valutazione ai fini della formazione del progetto del bilancio e saranno rimessi al consiglio comunale unitamente allo stesso progetto di bilancio.

Titolo IV

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Capo I

Criteri e metodi organizzativi

Art. 63

Poteri di indirizzo e di controllo e funzioni gestionali

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune deve essere basata sul principio della separazione tra i poteri di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, secondo la rispettiva competenza, e le funzioni amministrative di carattere gestionale, attribuite dalla legge ai dirigenti dell'ente.

2. I poteri di indirizzo politico si estrinsecano attraverso la determinazione degli obiettivi e dei programmi dell'ente mentre le funzioni di controllo, parimenti riservate agli organi politici, si sostanziano nella verifica della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa agli indirizzi impartiti.

3. Le funzioni gestionali dei dirigenti comprendono, oltre agli atti e alle procedure espressamente previsti dalla legge, tutte le incombenze necessarie per l'attuazione degli obiettivi amministrativi assegnati ai dirigenti stessi unitamente alle risorse, finanziarie, umane e strumentali, occorrenti per il loro conseguimento.

Art. 64

Criteri organizzativi generali di competenza del consiglio

1. In conformità al disposto dell'art. 11 – comma 1 sub lettera "e" – del presente statuto al consiglio comunale spetta la determinazione dei criteri generali per l'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'ente.

2. I criteri generali di cui al comma precedente si sostanziano nella formulazione di principi informativi fondamentali ai fini della disciplina ordinamentale degli uffici e dei servizi, riservata alla giunta. Costituiscono, in particolare, criteri generali:

a) l'articolazione della struttura organizzativa in settori, servizi e uffici e il loro ordinamento secondo criteri:

I) di separazione delle funzioni d'indirizzo e di controllo da quelle gestionali ai sensi del precedente articolo 63;

II) di efficacia interna ed esterna;

III) di efficienza tecnica-amministrativa;

IV) di funzionalità ed economicità di gestione;

V) di equità ed uniformità;

VI) di professionalità, di flessibilità e di responsabilizzazione del personale;

b) l'organizzazione delle strutture operative secondo criteri e metodi adeguati al conseguimento dei seguenti obiettivi:

I) articolare gli uffici e i servizi per funzioni omogenee, agevolando il collegamento tra loro, anche mediante supporti informatici e statistici, al fine di assicurare la massima trasparenza, di garantire il diritto d'accesso dei cittadini agli atti dell'amministrazione e di stimolare la partecipazione dei dipendenti all'attività dell'ente;

II) assicurare ampia flessibilità alle articolazioni organizzative strutturali e alla destinazione del personale ai singoli uffici, nel rispetto delle norme legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia;

III) garantire una corretta ed efficace gestione delle risorse umane assicurando:

— pari opportunità tra uomini e donne e pari trattamento sul lavoro;

— metodi razionali di formazione, di aggiornamento e di qualificazione professionale;

IV) tutelare la sicurezza e l'igiene sul lavoro con riferimento sia agli ambienti di lavoro sia alle attrezzature e alle dotazioni strumentali;

V) agevolare l'impiego flessibile dei dipendenti che versino in situazione di svantaggio personale, sociale e familiare o che siano impegnati in attività di volontariato debitamente documentate.

Art. 65

La regolamentazione dell'ordinamento degli uffici e dei servizi

1. La giunta disciplina l'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'ente con uno o più regolamenti in conformità alla legge e al presente statuto, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. In sede regolamentare, in particolare, dovranno essere disciplinati i seguenti aspetti ordinamentali:

a) l'articolazione della struttura organizzativa;

b) la disciplina dello stato giuridico ed economico dei dipendenti e le relative responsabilità nell'espletamento delle procedure;

c) le funzioni del segretario generale e del segretario/direttore generale;

d) le funzioni del direttore generale, e i criteri fondamentali per la disciplina dei rapporti tra l'uno e l'altro fatte salve le specificazioni di competenza del sindaco nel contesto del provvedimento di nomina;

e) le funzioni ed i criteri di nomina del vice segretario generale;

f) la nomina e le funzioni dei dirigenti e le relative responsabilità;

g) i presupposti e le condizioni per l'esercizio delle funzioni gestionali da parte dei dirigenti;

h) le competenze dei responsabili dei servizi e dei procedimenti amministrativi;

i) i rapporti di collaborazione esterna;

j) i contratti a termine per dirigenti;

k) i criteri di svolgimento dei servizi;

l) gli uffici di supporto agli organi di direzione politica;

m) le modalità di assunzione del personale e le cause di incompatibilità nel rapporto d'impiego;

n) la dotazione organica strutturale e complessiva.

2. In sede regolamentare dovranno essere disciplinati anche i criteri di costituzione e di funzionamento delle strutture da preporre alla verifica della regolarità degli atti, al controllo di gestione, al controllo strategico e alla valutazione dei dirigenti, salvo che non vengono approvati separati regolamenti.

3. Ai fini della disciplina regolamentare prevista dal presente articolo i criteri generali fissati dal consiglio ai sensi del precedente articolo 64 e le norme del presente statuto in materia di organizzazione e di personale costituiscono limiti inderogabili.

Capo II

Il segretario generale, il vice segretario generale, il direttore generale e i dirigenti

Art. 66

Il segretario generale

1. Il segretario generale è nominato dal sindaco con l'osservanza delle condizioni e delle modalità fissate dalla legge.

2. Il segretario generale, nel rispetto della legge che ne disciplina lo stato giuridico-economico e di servizio, dipende funzionalmente dal sindaco che è competente ad impartirgli specifiche direttive.

3. Oltre ai compiti di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente al fine di garantire la conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti, il segretario generale esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti comunali nonché quelle conferitegli dal sindaco.

4. Quando ne sia richiesto dal presidente del consiglio o dal sindaco o da un quinto dei consiglieri il segretario generale esprime formale parere sulla legittimità delle proposte di deliberazioni da sottoporre al consiglio comunale. Lo stesso segretario, qualora richiesto dal sindaco, è altresì tenuto ad esprimere formale parere di legittimità sulle proposte di deliberazioni da sottoporre alla giunta.

5. Il sindaco può attribuire le funzioni di direttore generale del Comune al segretario generale, che in tal caso esercita le competenze previste dal successivo art. 68, alle condizioni economiche che saranno fissate nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.

Art. 67

Il vice segretario generale

1. Il vice segretario generale coadiuva il segretario generale nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento secondo quanto previsto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'ente e, comunque, nel rispetto della normativa che disciplina la relativa supplenza. Il vice segretario inoltre svolge le funzioni di dirigente di settore o di servizi qualora il predetto regolamento deponga in tal senso.

2. Lo stesso regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina i criteri e le procedure per la nomina del vice segretario tra i dirigenti dell'ente che ne abbiano i requisiti.

Art. 68

Il direttore generale

1. Il sindaco ha la facoltà di conferire le funzioni di direttore generale ad un soggetto esterno attenendosi alle condizioni e alle modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune.

2. Nell'ambito della programmazione annuale e pluriennale degli obiettivi politico-amministrativi e nel rispetto della pianificazione dell'attività gestionale dell'ente, il direttore generale svolge le funzioni e le attività che si rendono necessarie od opportune per l'attuazione del programma di governo e per il conseguimento degli obiettivi discendenti da leggi, regolamenti e da atti pro-

grammatici o di pianificazione, esercitando poteri di coordinamento di impulso e di controllo.

3. Il direttore generale svolge, in particolare, le funzioni espressamente assegnategli dalla legge nonché quelle previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

4. I dirigenti del Comune, ad eccezione del segretario generale, rispondono, nell'esercizio delle funzioni di loro competenza, al direttore generale.

Art. 69

Incarichi dirigenziali e competenze dei dirigenti

1. La responsabilità della direzione dei settori operativi configurati nell'ambito dell'organizzazione degli uffici e dei servizi dell'ente viene conferita dal sindaco, per un periodo non eccedente la sua durata in carica, a dirigenti di ruolo o, nei limiti previsti dalla legge, a dirigenti assunti mediante contratto, con l'osservanza dei criteri fissati dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Gli incarichi dirigenziali di cui al precedente comma, comunque, devono essere conferiti e definiti tenendo conto della professionalità, dell'esperienza, dei titoli di studio dei dirigenti interessati nonché della loro capacità di conseguimento degli obiettivi e della natura dei programmi e dei progetti cui si riferiscono le funzioni gestionali.

3. I dirigenti esercitano le funzioni previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. Essi tra l'altro:

a) esercitano le competenze proprie della gestione amministrativa e della direzione degli uffici e dei servizi;

b) esprimono il parere di competenza su tutte le proposte di deliberazioni del consiglio comunale e della giunta, ad eccezione dei meri atti di indirizzo;

c) adottano gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo; essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati;

d) propongono al sindaco o all'assessore referenti i provvedimenti di competenza degli organi di governo di interesse dell'amministrazione comunale;

e) partecipano, se richiesti, all'attività delle commissioni consiliari e degli altri organi collegiali del Comune;

f) per delega del sindaco rappresentano il Comune presso enti ed istituzioni a partecipazione comunale, in procedimenti giudiziari o amministrativi e in qualsiasi altra sede;

g) presiedono le commissioni di concorso, di gara, di appalto e stipulano i contratti secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti;

h) adottano gli atti di occupazione d'urgenza di immobili contemplati dai progetti di lavori dichiarati di pubblica utilità;

i) partecipano alle conferenze interne coordinate dal direttore generale, dal segretario generale;

j) forniscono chiarimenti e precisazioni in risposta ai rilievi dell'organo di controllo.

4. Ai dirigenti è comunque attribuita l'attività di esecuzione di deliberazioni e di norme legislative e regolamentari, nonché l'adozione di atti e provvedimenti, a rilevanza esterna, anche di natura discrezionale, di gestione tecnica, amministrativa o finanziaria, allorché tale attività

non sia riservata dalla legge o dallo statuto agli organi di governo dell'ente.

5. Le determinazioni dirigenziali che comportino spese o minori entrate non sono efficaci senza il visto di regolarità contabile apposto dal responsabile del servizio finanziario, previo accertamento della sussistenza della copertura finanziaria. L'elenco delle determinazioni dirigenziali è trasmesso, secondo le modalità stabilite nel regolamento degli uffici e dei servizi, al sindaco, alla giunta comunale, al segretario generale ed al direttore generale, ove nominato, nonché al presidente del consiglio comunale ed ai capigruppo consiliari.

Capo III

Incarichi dirigenziali e per l'esercizio di funzioni di supporto mediante contratti a tempo determinato

Art. 70

Incarichi dirigenziali mediante contratto a tempo determinato

1. La copertura dei posti di dirigente di settore può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, previa motivata deliberazione di giunta, di diritto privato, fermi restando i requisiti per la qualifica del posto da ricoprire ed a condizione che la durata del contratto non sia superiore al mandato elettivo del sindaco. Il trattamento economico dei dirigenti assunti a tempo determinato è equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrato per i dirigenti assunti a tempo indeterminato.

2. Nei contratti previsti dal precedente comma potranno essere previste, nel rispetto della legge, particolari condizioni per la disciplina funzionale del rapporto di lavoro e per la sua eventuale risoluzione anticipata, con riferimento alle esigenze organizzative dell'ente e agli obiettivi da conseguire, fermo restando che dovrà essere prevista la risoluzione di diritto qualora l'ente, durante la vigenza del rapporto contrattuale, dichiari il dissesto finanziario o venga a trovarsi in situazione di deficitarietà strutturale ai sensi di legge.

3. Al di fuori della dotazione organica dei posti con qualifica dirigenziale, per sopperire a particolari esigenze organizzative e funzionali, possono essere stipulati contratti per l'assunzione a tempo determinato di dirigenti o di soggetti dotati di alta specializzazione, in misura non superiore al cinque per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire e le condizioni fissate dalla legge per la disciplina della durata massima del rapporto, delle cause di risoluzione anticipata dello stesso e del trattamento economico basilare. L'esplicitazione degli elementi di computo del suddetto limite percentuale, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati i relativi contratti, sono disciplinati dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune.

4. Qualora i contratti di cui ai precedenti commi vengano stipulati per acquisire particolari qualificazioni professionali e culturali, in relazione a specifiche esigenze organizzative/funzionali dell'ente, può essere attribuita ai soggetti assunti a tempo determinato, con motivata deliberazione della giunta, una indennità "ad personam",

aggiuntiva al trattamento economico contrattuale, commisurata alla specifica qualificazione ed al particolare impegno professionale richiesto nel limite massimo del 40% del trattamento economico contrattuale stabilito e riferibile ad un massimo del 25%, arrotondabile per eccesso, del numero complessivo dei dirigenti in organico.

5. La copertura di posti vacanti di dirigente può avvenire, inoltre, con motivata determinazione sindacale avente ad oggetto l'attribuzione di incarico dirigenziale a tempo determinato non superiore a quello del mandato del sindaco al personale dipendente del Comune di Trapani, inquadrato in categoria D, in possesso di alta professionalità, acquisita anche all'interno dell'ente, rilevabile da apposito curriculum professionale da cui si evinca il possesso di adeguata preparazione culturale correlata a lauree specialistiche ed eventualmente anche ad abilitazioni o iscrizioni ad albi professionali. Per l'intera durata del contratto dirigenziale, i dipendenti sono automaticamente collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. Al momento della cessazione dell'incarico dirigenziale sono ricollocati, per gli effetti giuridici ed economici, nella posizione dotazionale di provenienza.

Art. 71

Incarichi e collaborazioni per gli uffici di supporto agli organi

1. Al fine di garantire al consiglio comunale e al suo presidente un'adeguata autonomia organizzativa, così come previsto dall'art. 12 del presente statuto, è costituito apposito ufficio organizzato su base di nucleo operativo complesso. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'ente disciplina tale ufficio, nel rispetto dei seguenti criteri fondamentali:

- a) conferimento della relativa direzione ad un funzionario responsabile;
- b) previsione nell'ambito dell'ufficio stesso di un responsabile dei servizi di vigilanza e di sicurezza con riferimento all'attività del presidente, delle commissioni consiliari e del consiglio comunale;
- c) previsione di una dotazione organica adeguata, per consistenza e per qualificazione dei dipendenti, in relazione sia alle funzioni ordinarie da svolgere per garantire l'organizzazione funzionale del consiglio sia agli adempimenti di supporto al presidente del consiglio, ai presidenti delle commissioni consiliari e ai capi gruppo consiliari.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici dovrà inoltre prevedere uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco e della giunta per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.

3. Gli uffici previsti dal precedente comma sono costituiti da dipendenti dell'ente ovvero da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, devono essere collocati in aspettativa senza assegni, ferma restando l'applicazione, in loro favore, del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali e con facoltà, per la giunta, di sostituire, con deliberazione motivata, il trattamento economico accessorio previsto dal C.C.N.L. con un unico emolumento comprensivo dei compensi per lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

4. Le funzioni di direzione e di coordinamento degli uffici di supporto agli organi di direzione politica possono essere affidate ad un dirigente di ruolo o con contratto a tempo determinato di durata non superiore a quella degli organi cui si riferisce l'attività di supporto.

Titolo V

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Capo I

Metodi e criteri di gestione dei servizi pubblici

Art. 72

Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Comune, nell'ambito delle competenze proprie, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della collettività amministrata.

2. I servizi pubblici locali sono gestiti nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda speciale;
- b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico costituite o partecipate dal Comune titolare del pubblico servizio qualora sia opportuna, in relazione alla natura e all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

Art. 73

Gestione in economia

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per la loro natura e caratteristica tecnico-giuridica non consentono una diversa forma di gestione nonché quelli di modesta entità le cui caratteristiche siano tali da rendere inopportuna la costituzione di un'istituzione o di un'azienda o l'affidamento ad una società "mista" costituita o partecipata dal Comune ai sensi di legge.

2. I servizi gestiti in economia dal Comune sono determinati e disciplinati da appositi regolamenti, che ne fissano le condizioni e i criteri di conduzione.

Art. 74

Gestione di servizi in concessione a terzi

1. Le ragioni che inducono l'amministrazione a gestire uno o più servizi con il sistema della concessione a terzi devono formare oggetto di esplicitazione, con riferimento al disposto del precedente art. 72, comma 2, sub lettera b), nel contesto della deliberazione con cui il consiglio comunale assume la relativa determinazione.

2. La convenzione che regola il rapporto di concessione deve contenere clausole e condizioni tali da garan-

tire gli interessi dell'ente e la corretta conduzione del rapporto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e tenuto comunque conto della natura e delle caratteristiche del servizio e delle finalità pubbliche da conseguire.

3. Le concessioni previste da specifiche norme di legge seguono le procedure e le condizioni basilari fissate dalle leggi che le disciplinano.

Art. 75

Aziende speciali

1. Per la gestione di uno o più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il Comune può costituire Aziende speciali.

2. L'Azienda speciale è ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

3. L'ordinamento ed il funzionamento dell'Azienda sono disciplinati dal proprio statuto e dal regolamento.

4. L'Azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e deve operare con criteri di imprenditorialità, con l'obbligo del pareggio del bilancio da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

5. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione e provvede all'eventuale copertura dei costi sociali.

6. Lo statuto dell'Azienda speciale prevede un apposito organo di revisione contabile e forme autonome di verifica e di controllo della gestione.

7. In relazione al precedente comma 5 sono fondamentali e quindi di competenza del consiglio comunale, i seguenti atti:

a) il piano programma, comprendente il contratto di servizio che disciplina i rapporti tra il Comune e l'azienda speciale;

b) i bilanci economici di previsione, pluriennali ed annuali;

c) il conto consuntivo;

d) il bilancio di esercizio.

8. Il contratto previsto dal precedente comma sub lettera a) qualora l'azienda gestisca servizi a carattere continuativo che non consentano interruzioni può contenere la condizione della prosecuzione del servizio per l'anno successivo alle stesse condizioni, tecniche, giuridiche ed economiche, contrattualmente definite fino a quando il piano programma e il contratto di servizio relativi al successivo anno non vengano definiti e a condizioni che il bilancio pluriennale del Comune consenta di autorizzare la relativa spesa.

Art. 76

Organi dell'azienda: consiglio di amministrazione

1. Sono organi dell'Azienda: il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

2. Il consiglio di amministrazione dell'Azienda è composto secondo i criteri fissati dallo statuto dell'Azienda che disciplina anche le prerogative del presidente.

3. I componenti del consiglio, compreso il presidente, sono nominati dal sindaco fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale e una speciale competenza tecnica e/o amministrativa per studi, per competenza professionale, per compiti e funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private oppure per aver ricoperto uffici pubblici.

4. Non possono essere nominati amministratori dell'Azienda coloro che rivestano la carica di consigliere comunale e di assessore, coloro che sono in lite con essa, i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti, con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'Azienda, il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado del sindaco.

5. I membri del consiglio di amministrazione dell'azienda durano in carica quanto il sindaco e decadono dalla carica quando cessa, per qualsiasi causa, il mandato del sindaco.

Art. 77

Il presidente e il direttore dell'Azienda

1. Il presidente è nominato parimenti dal sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti, per la nomina a componente del consiglio di amministrazione, dal precedente articolo.

2. Al presidente spetta la rappresentanza legale ed istituzionale dell'Azienda.

3. Il direttore viene nominato secondo i criteri fissati dallo statuto dell'Azienda che ne stabilisce i requisiti e le funzioni.

4. Al direttore sono, comunque, riservate funzioni di sovrintendenza e di direzione tecnica ed amministrativa dell'Azienda, con le conseguenti responsabilità gestionali.

Art. 78

Surrogazione degli amministratori cessati dalla carica revoca degli amministratori dell'Azienda

1. Il sindaco provvede, con le stesse modalità previste dai precedenti articoli, alla surrogazione del presidente e dei consiglieri cessati dalla carica non appena si siano verificate le vacanze e comunque non oltre 20 giorni dalle stesse.

2. La surrogazione ha effetto non appena il sindaco adotta il relativo provvedimento.

3. I componenti che surrogano i consiglieri cessati anzi tempo dalla carica esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

4. Il presidente e i consiglieri dell'Azienda possono essere revocati dal sindaco per gravi violazioni di legge, per comprovata inefficienza o per attività contrastanti con gli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale. Contestualmente alla revoca il sindaco provvede alla loro sostituzione, nel rispetto dei requisiti previsti dal precedente articolo 76.

Art. 79

Trasformazione delle aziende speciali in società per azioni

1. Il Comune, con motivata deliberazione del consiglio comunale, può trasformare le aziende speciali in società per azioni di cui l'ente stesso può restare azionista

unico per un periodo non superiore a due anni dalla trasformazione.

2. La deliberazione consiliare di trasformazione prevista dal precedente comma tiene luogo di tutti gli adempimenti previsti, in materia di costituzione di società, dalla normativa vigente, ferma restando l'applicazione degli articoli 2330 – commi 3 e 4 – e 2330 bis del codice civile nonché di tutte le altre condizioni economiche e giuridiche fissate dalla normativa legislativa che disciplina la fattispecie.

Art. 80

L'istituzione

1. Per la gestione di servizi sociali, culturali, ricreativi ed educativi, privi di rilevanza imprenditoriale, il consiglio comunale può deliberare la costituzione di una o più istituzioni, giuridicamente configurate come enti strumentali del Comune dotati di personalità giuridica e di adeguata autonomia organizzativa e funzionale.

2. L'istituzione è ordinata sulla base dello statuto approvato dal consiglio comunale. Lo statuto e il regolamento disciplinano, in particolare, la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.

3. Sono organi dell'istituzione il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio dei revisori dei conti.

4. Per la disciplina normativa relativa alla costituzione dell'istituzione, al suo ordinamento, alla nomina, alla revoca e alla surroga degli amministratori e alla nomina del direttore viene fatto riferimento, in via analogica, agli articoli 75, 76, 77 e 78 del presente statuto.

5. Il collegio dei revisori dei conti dell'istituzione è nominato dal consiglio comunale nel rispetto dei criteri fissati dallo statuto dell'istituzione stessa.

Art. 81

Criteri ed ambito di gestione dei servizi di competenza dell'istituzione

1. L'istituzione è tenuta ad informare la sua attività a criteri di trasparenza, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

2. L'istituzione per conseguire gli obiettivi programmati può stipulare convenzioni o accordi di collaborazione con associazioni, organizzazioni umanitarie, gruppi di volontariato ed altri organismi senza scopo di lucro, purché ne venga dimostrata l'opportunità e la convenienza in relazione alle finalità istitutive e a quelle concretamente pianificate.

3. Le intese di collaborazione di cui al precedente comma devono essere mirate al conseguimento di determinati servizi strumentali con riferimento all'attività programmata, senza alcun coinvolgimento nelle funzioni gestionali dell'istituzione.

4. Di norma l'istituzione organizza e gestisce i servizi di sua competenza nell'ambito del territorio comunale. È tuttavia consentita la stipulazione di convenzioni con altri enti pubblici per l'organizzazione e la gestione di servizi in ambito diverso dalla circoscrizione territoriale del Comune, a condizione che i soggetti esterni interessati coprano interamente gli oneri di organizzazione e di gestione delle attività programmate e che ciò concorra a

migliorare il livello di qualità dei servizi e di economicità dell'istituzione.

Art. 82

Poteri del comune sulle istituzioni

1. Il consiglio comunale conferisce all'istituzione il fondo di dotazione e adotta gli atti fondamentali e d'indirizzo analogamente a quanto previsto per le aziende speciali dall'art. 75 del presente statuto.

2. Il consiglio comunale esercita la vigilanza e determina annualmente le misure finanziarie a favore dell'istituzione, tenendo anche conto di eventuali attività straordinarie incluse nel contratto di servizio o comunque formalmente conferite in gestione all'istituzione medesima. Il consiglio comunale è inoltre competente ad approvare la disciplina generale delle tariffe e delle compartecipazioni per la fruizione dei servizi, nei casi espressamente previsti dalla legge e dai regolamenti comunali.

Art. 83

La società per azioni o a responsabilità limitata

1. Qualora la natura o l'ambito territoriale del pubblico servizio renda opportuna la partecipazione, ai fini della relativa gestione, di più soggetti pubblici o privati possono essere costituite società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del servizio.

2. Le società di cui al precedente comma, definite società miste, possono essere, inoltre, costituite quando siano espressamente previste da leggi speciali ai fini della gestione di determinati servizi appositamente disciplinati dalla legge stessa ed in particolare ai fini dell'applicazione della normativa legislativa dettata dal D.L. n. 332/1990 convertito con modificazioni dalla legge n. 474/1994.

3. La costituzione delle società per azioni o a responsabilità limitata e la partecipazione ad esse devono essere deliberate dal consiglio comunale, cui in particolare compete, l'approvazione dell'atto costitutivo, dello statuto e di ogni altro fatto o atto complementare di natura fondamentale.

Compete altresì al consiglio comunale deliberare l'aumento del capitale sociale e l'acquisto di azioni o quote.

4. Gli organi delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata sono quelli previsti dalle norme legislative vigenti in materia e devono essere disciplinati, in quanto a criteri di composizioni, funzioni e durata, nel contesto dell'atto costitutivo e dello statuto della società.

5. I consiglieri comunali, il sindaco e gli assessori non possono fare parte del consiglio di amministrazione delle società miste costituite o partecipate dal Comune. Il sindaco o un assessore da lui delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza del Comune secondo quanto previsto dallo statuto della società.

6. I rappresentanti del Comune in seno al consiglio di amministrazione delle società vengono nominati dal sindaco tra soggetti esterni aventi specifica competenza tecnica e professionale anche in relazione agli interessi dell'utenza. Il rappresentante del Comune in seno al collegio dei sindaci viene parimenti nominato dal sindaco tra i revisori contabili iscritti nell'apposito albo.

7. Il consiglio comunale è competente a deliberare l'affidamento di eventuali nuovi servizi alla società attraverso la stipula di una nuova convenzione o l'integrazione

di quella precedente nonché a verificare annualmente l'andamento della società stessa rispetto agli indirizzi impartiti con gli atti fondamentali e gli obiettivi strategico-politici.

Art. 84

Criteria di scelta dei soci privati e per la collocazione di titoli azionari

1. La scelta di soci privati ai fini della costituzione delle società previste dal precedente articolo deve essere conseguita previa procedura ad evidenza pubblica, salvo che non ricorrano condizioni particolari ai sensi del comma 2 del precedente art. 83 o in relazione a leggi speciali vigenti o successive.

2. La collocazione sul mercato di titoli azionari deve avvenire con procedure di evidenza pubblica, fermo restando che, ove la gestione riguardi servizi pubblici locali, una quota delle azioni può essere destinata all'azionariato diffuso e resta comunque sul mercato.

Art. 85

Società di trasformazione urbana

1. Il Comune, anche con la partecipazione della Provincia regionale di Trapani e della Regione Sicilia, può costituire società per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici.

2. La costituzione della società di trasformazione urbana deve essere deliberata dal consiglio, a maggioranza dei consiglieri assegnati. La relativa deliberazione deve prevedere, in ogni caso, che gli azionisti privati vengano scelti previa procedura di evidenza pubblica.

3. I rapporti tra il Comune e gli altri enti locali azionisti e la società di trasformazione urbana sono disciplinati da apposita convenzione, contenente a pena di nullità, gli obblighi e i diritti delle parti.

4. Le aree interessate dall'intervento di trasformazione urbana sono individuate con deliberazione del consiglio comunale, equivalente a dichiarazione di pubblica utilità e qualora siano già di proprietà degli enti locali azionisti possono essere attribuiti dagli stessi alla società in regime di convenzione.

5. La società di trasformazione urbana è competente a provvedere:

a) alla preventiva acquisizione, consensualmente o mediante ricorso alle procedure di esproprio da parte del Comune, delle aree interessate dall'intervento;

b) alla trasformazione e alla commercializzazione delle aree stesse.

Capo II

Forme associative, di cooperazione e di collaborazione per lo svolgimento di servizi ed interventi pubblici

Art. 86

Principio di cooperazione tra enti

1. Il Comune promuove e favorisce, nell'ambito delle specifiche previsioni normative, adeguate forme di collaborazione con altri enti locali ed in particolare con i comuni limitrofi al fine di coordinare l'azione amministrativa, nei casi in cui ciò si renda necessario od opportu-

no, oppure al fine di gestire, in forma associata o coordinata, determinati servizi ed interventi pubblici.

2. La definizione delle forme di cooperazione, di collaborazione e di coordinamento, tra quelle disciplinate dai successivi articoli 87 e 88, compete al consiglio comunale, cui spetta parimenti di deliberare l'adesione a proposte eventualmente formulate, per le stesse finalità, da altri enti locali territoriali.

Art. 87

Convenzioni tra enti locali

1. Il Comune può stipulare convenzioni con altri enti locali al fine di:

a) svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

b) assicurare la gestione di specifici servizi di propria competenza o di uffici di Comune interesse competenti ad operare, con personale distaccato dagli enti partecipanti, per l'esercizio di determinate funzioni pubbliche.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 88

Consorzi tra enti locali

1. Per la gestione associata di uno o più servizi e per l'esercizio associato di funzioni il Comune può costituire un consorzio con uno o più enti locali interessati o con altri enti pubblici, a ciò debitamente autorizzati ai sensi delle leggi alle quali sono soggetti.

2. La costituzione del consorzio deve essere formalizzata mediante apposita convenzione previamente approvata dal consiglio, unitamente allo statuto consortile, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

3. Il consorzio è disciplinato secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto compatibili e dalle disposizioni legislative che segnatamente disciplinano:

a) il contenuto della convenzione;

b) i principi fondamentali in materia di organi e di funzionamento del consorzio.

4. I consorzi previsti dal presente articolo possono essere costituiti, secondo le norme che disciplinano le aziende speciali, anche per la gestione di attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale nonché per la gestione di servizi socio-culturali o che abbiano, comunque, rilevanza sociale.

5. Il Comune non può costituire più di un consorzio con gli stessi comuni e con la Provincia.

Art. 89

Esercizio associato di funzioni e servizi determinati

1. Ai fini dell'esercizio, in forma associata, di servizi e funzioni espressamente individuati dalla legislazione regionale, il Comune, qualora interessato od obbligato in tal senso, osserverà le specifiche disposizioni legislative.

2. In relazione al precedente comma saranno rispettati gli eventuali ambiti individuati dalla Regione per la gestione associata sovracomunale di determinati servizi o di particolari funzioni.

Art. 90

Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi e di programmi di intervento che richiedano per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata di più soggetti pubblici, il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi di intervento, può promuovere la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro adempimento necessario.

2. Il sindaco può aderire agli accordi di programma promossi da altri soggetti pubblici, in relazione alla loro competenza primaria o prevalente.

3. Le modalità e le procedure per la definizione dell'accordo di programma sono disciplinate dalla legge.

4. Qualora l'accordo di programma comporti la variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni, a pena di decadenza.

Titolo VI

ASSOCIAZIONISMO E ISTITUTI
DI PARTECIPAZIONE E DI TUTELA DEI CITTADINI

Capo I

Associazionismo e partecipazione

Art. 91

Libere forme associative

1. Il Comune favorisce e valorizza le libere forme associative, la cooperazione sociale, le organizzazioni di volontariato e il loro potenziamento, quali strumenti di formazione alla solidarietà e alla democrazia.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma precedente il Comune:

a) favorisce le attività ed i programmi dall'associazionismo, delle organizzazioni professionali, di categoria e di volontariato e della cooperazione, esclusivamente per fini sociali, educativi e culturali;

b) favorisce l'informazione e la conoscenza degli atti amministrativi comunali e delle norme, programmi e progetti regionali, statali e comunitari che interessino l'associazionismo;

c) favorisce la presenza di rappresentanti delle libere forme associative e delle organizzazioni sindacali, professionali di categoria e di volontariato negli organismi consultivi e di partecipazione istituiti dal Comune stesso.

3. Determina con il regolamento le modalità ed i criteri attraverso i quali associazioni, organizzazioni, movimenti o comitati cittadini, che ne facciano richiesta, possono accedere alle strutture, ai servizi e alle agevolazioni comunali nonché le modalità di partecipazione, di tali organismi, all'attività della pubblica amministrazione.

Art. 92

Albo delle associazioni

1. Il Comune s'impegna ad istituire l'albo comunale degli organismi di cui ai punti 1 e 2 del precedente arti-

colo, al quale possono essere iscritti quelli costituiti con atto pubblico o scrittura privata autenticata operanti, nel territorio comunale, da almeno un anno. L'inserzione all'albo ha finalità ricognitive, anche in relazione agli istituti di partecipazione. La non iscrizione all'albo non pregiudica, tuttavia, l'esercizio del diritto di partecipazione.

2. L'albo comunale è articolato in due sezioni:

a) nella sezione "A" vengono iscritte le associazioni che non abbiano fine di lucro;

b) nella sezione "B" vengono iscritte le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus).

3. Gli adempimenti relativi all'iscrizione delle associazioni all'albo e all'aggiornamento annuale di quest'ultimo sono devoluti al dirigente competente per materia secondo quanto previsto dal regolamento.

4. Dell'albo di cui al precedente comma e dei successivi aggiornamenti prende atto la giunta con apposita deliberazione.

5. L'iscrizione all'albo può essere revocata, con atto motivato del dirigente, qualora l'attività di una associazione non corrisponda più ai fini indicati dal suo statuto o agli interessi della collettività.

Art. 93

Rapporti con le associazioni e con gli organismi di volontariato per la gestione dei servizi sociali

1. Nella scelta dei criteri di gestione dei servizi socio assistenziali il Comune è impegnato a consultare gli organismi, le associazioni di volontariato e le comunità di recupero terapeutico che ne abbiano fatto richiesta e a valutare, compatibilmente con le disposizioni legislative che disciplinano la materia, la possibilità di gestire tali servizi, almeno a parità di condizioni giuridiche ed economiche, mediante convenzione con gli organismi associativi o di volontariato che abbiano manifestato formale disponibilità in tal senso e che dimostrino di possedere la capacità tecnica e giuridica per gestire i servizi stessi.

Art. 94

Rapporti con le associazioni socio-culturali sportive e del tempo libero - le consulte

1. Il Comune, riconoscendo la pratica sportiva e le iniziative finalizzate al corretto utilizzo del tempo libero come elementi essenziali per la formazione dell'uomo e per lo sviluppo sociale della collettività, valorizza le associazioni e le organizzazioni che operano, senza fine di lucro, nel settore socio-culturale sportivo e ricreativo incentivandone l'attività sia attraverso la fruibilità di strutture e di impianti comunali sia con l'erogazione degli apporti finanziari e di sostegno previsti dall'apposito regolamento.

2. Per lo svolgimento di attività e di servizi sociali, culturali, ricreativi e sportivi privi di rilevanza imprenditoriale nonché al fine di incentivare le iniziative di pubblica rilevanza nei suddetti settori secondo gli obiettivi dell'amministrazione, il consiglio comunale può autorizzare la stipula di apposita convenzione con le associazioni e le organizzazioni previste del precedente art. 92 nonché con altre organizzazioni a ciò abilitate accordando contributi sovvenzioni o altre agevolazioni finanziarie o concedendo in uso immobili di proprietà comunale, a condizione che gli apporti finanziari o strumentali trovino riscontro con attività e servizi di pubblica rilevanza, rite-

nuti economicamente congrui rispetto alla prestazione del Comune.

3. L'amministrazione comunale garantisce, inoltre, la partecipazione delle rappresentanze delle associazioni sportive e ricreative all'attività che l'ente esplica nei settori di competenza, nonché la consultazione delle stesse rappresentanze associative e degli enti, istituzioni ed organizzazioni che operano, senza fine di lucro, nel settore della cultura dello sport e del tempo libero.

4. Il consiglio comunale, con apposita deliberazione, può istituire apposite "consulte", ossia organismi consultivi di associazioni e organismi non lucrativi e di volontariato, fissandone la composizione, la durata, le competenze e ogni altra condizione di dettaglio.

Capo II

Diritti di partecipazione

Art. 95

Titolari dei diritti di partecipazione

1. I diritti di partecipazione possono essere esercitati da persone singole o da organismi riconosciuti.

2. Le disposizioni del presente titolo, ad eccezione del referendum abrogativo, si applicano, oltre che ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Trapani:

a) ai cittadini residenti nel Comune di Trapani, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, salvo i casi in cui sia espressamente richiesta la maggiore età;

b) ai cittadini non residenti nel Comune di Trapani che esercitano la propria attività prevalente di lavoro e di studio nell'ambito del territorio comunale;

c) agli stranieri ed agli apolidi domiciliati temporaneamente nel Comune di Trapani.

Art. 96

Diritto all'informazione e all'udienza

1. Il Comune riconosce nell'informazione la condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica e adotta la carta dei servizi comunali e quella dei diritti dei consociati eventualmente proposta da organismi associativi, o predisposta con la collaborazione di questi ultimi.

2. I documenti amministrativi del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli "riservati" per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea motivata determinazione amministrativa che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, anche ai fini della tutela della riservatezza dei singoli o delle formazioni sociali ai sensi della legislazione vigente in materia.

3. In nessun caso può essere vietata l'esibizione degli atti di competenza del consiglio comunale, nonché dei provvedimenti riguardanti la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici o privati, nel rispetto comunque della normativa che regola il trattamento dei dati personali, a tutela delle persone fisiche e degli altri soggetti.

4. Il regolamento comunale di disciplina della materia conterrà norme atte:

a) ad assicurare ai cittadini l'accesso ai documenti amministrativi e il diritto di richiederne copia;

b) ad individuare le categorie di atti delle quali può essere temporaneamente vietata l'esibizione a tutela della riservatezza dei singoli o delle formazioni sociali.

5. L'ufficio relazioni con il pubblico (U.R.P.) è tenuto a fornire informazioni, sull'attività del Comune, degli enti e delle aziende dipendenti. Presso tale ufficio devono essere tenuti a disposizione dei cittadini lo statuto, la raccolta della *Gazzetta Ufficiale* della Regione e dei regolamenti comunali, la raccolta delle deliberazioni del consiglio comunale e della giunta nonché la raccolta dei provvedimenti dirigenziali, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in genere sulla organizzazione, sulle funzioni e sugli obiettivi dell'ente.

6. Il sindaco, gli assessori, il presidente del consiglio, i presidenti delle circoscrizioni e chiunque eserciti funzioni delegate dal sindaco sono tenuti a dare udienza ai soggetti indicati all'art. 24 del presente statuto, in giornate prestabilite.

7. Sono indette riunioni pubbliche, nelle forme di "Forum", finalizzate a migliorare la comunicazione e la informazione tra popolazione e amministrazione in ordine a fatti e problemi che investono la tutela dei diritti. Tali riunioni possono avere carattere periodico o essere convocate per trattare specifici temi. I Forum possono essere convocati anche a seguito di una apposita richiesta di almeno 200 cittadini nel cui contesto devono essere indicati gli oggetti da porre in discussione e i rappresentanti dell'Amministrazione di cui è chiesta la presenza.

8. L'amministrazione è tenuta annualmente ad una verifica del funzionamento dei servizi dal punto di vista della rispondenza alle legittime aspettative dei cittadini e alle domande di professionalità degli operatori.

Art. 97

Principi procedurali e diritto d'intervento nel procedimento amministrativo

1. L'attività amministrativa del Comune è improntata a criteri di trasparenza, pubblicità, partecipazione, collaborazione e semplificazione procedurale.

2. Nei procedimenti amministrativi di competenza dell'ente trovano piena applicazione le disposizioni legislative e regolamentari in materia di sfortimento e di semplificazione della documentazione amministrativa. A tal fine i dirigenti ed i dipendenti responsabili dei procedimenti pongono in essere iniziative mirate a divulgare il contenuto delle norme in materia di documentazione amministrativa e, in particolare, di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di documentazione informatica ed elettronica.

3. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenirevi secondo i criteri e le modalità di legge e di regolamento.

4. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi diffusi.

5. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di comunicare l'attiva-

zione dello stesso mediante comunicazione personale contenente gli elementi informativi prescritti dalla legge.

6. A seguito della comunicazione di cui al precedente comma ai soggetti interessati sono accordati le facoltà e i diritti previsti dalla normativa legislativa e regolamentare che disciplina il procedimento amministrativo.

7. Il regolamento sul procedimento amministrativo, oltre a determinare i criteri di sviluppo del procedimento, contiene delle norme sui profili di responsabilità dei dipendenti interessati e su quant'altro necessario per garantire la celerità procedurale nonché l'imparzialità e la trasparenza nell'azione amministrativa.

Art. 98

Diritto d'iniziativa popolare o circoscrizionale

1. L'iniziativa popolare per la formazione propositiva dei provvedimenti amministrativi d'interesse generale si esercita mediante la presentazione ai competenti organi dell'ente di una precisa proposta, redatta in articoli e accompagnata da una relazione illustrativa, che rechi non meno di 1.000 sottoscrizioni, raccolte nei tre mesi precedenti al deposito.

2. L'iniziativa di cui al comma precedente si esercita, altresì, mediante la presentazione di proposte formulate da parte di almeno 1/3 delle circoscrizioni, condivise da ciascuna circoscrizione aderenti a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Sono escluse dall'esercizio del diritto d'iniziativa le seguenti materie:

- a) provvedimenti concernenti tributi e tariffe;
- b) strumenti urbanistici generali ed espropriazioni per pubblica utilità;
- c) provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni;
- d) provvedimenti relativi ad acquisti ed alienazioni di immobili, permuta, appalti o concessioni;
- e) atti inerenti la tutela delle minoranze etniche e religiose.

4. Il regolamento disciplina:

- a) le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle proposte previste dal comma 1 del presente articolo;
- b) la procedura per l'ammissibilità della proposta;
- c) gli strumenti messi a disposizione dal Comune per l'esercizio del diritto;
- d) le modalità di esame della proposta, in merito alla quale il consiglio comunale deve comunque deliberare entro 60 giorni dalla relativa presentazione.

5. I cittadini elettori possono far valere innanzi alle giurisdizioni amministrative le azioni e i ricorsi che spettano al Comune. Il Comune è tenuto a facilitare l'uso di questo diritto attraverso informazioni successive e preventive, dando pubblicità alle azioni legali e informando i cittadini circa i ricorsi e le azioni che spettano al Comune.

Art. 99

Istanze e petizioni

1. I cittadini singoli o associati, i comitati, spontanei o legalmente costituiti, le organizzazioni e gli organismi di

tutela di interessi diffusi possono presentare al sindaco e gli altri organi amministrativi dell'ente:

a) istanze e petizioni per sollecitare interventi di interesse pubblico o mirati ad una migliore tutela di interessi collettivi;

b) istanze al sindaco mirate a chiedere ragguagli su determinati aspetti dell'attività amministrativa.

2. Il regolamento di disciplina degli istituti di partecipazione determina i criteri di attivazione e di disamina delle petizioni e delle istanze di cui al precedente comma nonché le modalità di conclusione delle relative procedure, garantendo, in ogni caso, la comunicazione ai soggetti richiedenti.

Capo III

Disciplina del referendum consultivo, quale istituto di partecipazione e previsione del referendum abrogativo

Art. 100

Natura ed ambito dei referendum consultivi

1. L'istituto del referendum consultivo viene riconosciuto come strumento di partecipazione della collettività amministrata all'attività dell'ente nonché come congegno di collegamento organico, tra i cittadini e gli organi elettivi comunali, che si estrinseca attraverso una manifestazione di volontà collettiva utile ai fini della "calibratura" dell'azione amministrativa.

2. Le iniziative referendarie possono concernere qualsiasi argomento di competenza del Comune, con esclusione dei casi previsti dal precedente articolo 98 – comma 3.

Art. 101

Promozione e deposito della proposta referendaria

1. L'iniziativa referendaria locale di carattere consultivo spetta:

- a) al consiglio comunale con deliberazione adottata a maggioranza qualificata dei due terzi (2/3) dei consiglieri assegnati;
- b) ad almeno il 7% del corpo elettorale con l'osservanza delle condizioni e delle procedure previste dallo statuto e dal regolamento;
- c) ad almeno un terzo (1/3) delle circoscrizioni, con deliberazione adottata con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei consiglieri assegnati a ciascun consiglio circoscrizionale.

2. Le proposte di referendum consultivo previste dal precedente comma devono indicare il quesito o i quesiti da sottoporre al corpo elettorale in maniera chiara, semplice ed armonica. Le medesime proposte, corredate dalla prescritta documentazione, devono essere depositate presso la segreteria generale del Comune a cura:

- del presidente del consiglio, se il referendum è stato promosso da tale organo;
- da un comitato promotore appositamente costituito, se il referendum è stato attivato dal corpo elettorale;
- dal comitato dei presidenti dei consigli circoscrizionali interessati in caso di iniziativa circoscrizionale.

Art. 102

Giudizio di ammissibilità del referendum

1. Il giudizio di ammissibilità del referendum, in relazione al comma 2 del precedente art. 100, è demandato ad una commissione composta dal segretario generale, dal difensore civico, se nominato e da tre dirigenti del Comune nominati dal sindaco.

2. La commissione emette il giudizio di ammissibilità rassegnando, entro trenta giorni dalla richiesta, una relazione esplicativa delle valutazioni operate a tal fine.

3. Il giudizio di ammissibilità del referendum è condizione indispensabile per l'attivazione della procedura di indizione del referendum secondo quanto previsto dal regolamento comunale sulle consultazioni referendarie.

Art. 103

Limiti ed effetti delle consultazioni referendarie

1. Durante lo stesso anno solare non possono essere indetti più di due referendum consultivi vertenti su argomenti tra loro diversi.

2. Lo stesso quesito referendario non potrà formare oggetto di ulteriori referendum se non siano trascorsi almeno cinque anni.

3. La consultazione qualora il quesito interessi una zona determinata del territorio comunale può essere limitata alla parte del corpo elettorale in essa residente.

4. La consultazione referendaria è valida se abbiano partecipato al voto almeno un terzo degli aventi diritto.

5. Entro novanta giorni dalla proclamazione del risultato della consultazione referendaria, in presenza della condizione di validità di cui al precedente comma, il consiglio comunale ed eventualmente gli altri organi dell'ente interessati sono tenuti ad adattare i provvedimenti che si rendono necessari per l'attuazione dell'esito del referendum. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie non può essere motivato da ragioni di opportunità o da valutazioni discrezionali.

Art. 104

Ambito del regolamento di disciplina dei referendum - previsione dei referendum abrogativi

1. Il regolamento comunale dei referendum consultivi disciplina:

a) i criteri e le modalità di attivazione della richiesta da parte del corpo elettorale;

b) i metodi di verifica delle condizioni di ammissibilità non disciplinati dallo statuto;

c) i tempi e i modi di indizione e di svolgimento del referendum;

d) ogni altro aspetto organizzativo e procedurale.

2. Il regolamento di cui al precedente comma può prevedere l'ammissione alla consultazione elettorale di cittadini residenti non ancora elettori, fissando il limite minimo di età a tal fine richiesto.

3. Con le limitazioni previste dall'art. 98, comma 3, del precedente statuto e con l'osservanza delle condizioni e dei presupposti previsti dal comma 1 del precedente articolo 101, il regolamento disciplina altresì i referendum abrogativi di norme regolamentari di carattere discrezionale o di provvedimenti amministrativi, avente effetti continuativi, che interessano la collettività amministrativa.

4. La disciplina regolamentare dei referendum abrogativi dovrà comunque rispettare i seguenti principi basilari:

a) la partecipazione alla consultazione referendaria è limitata ai cittadini iscritti nelle liste del Comune;

b) la validità della consultazione resta subordinata alla condizione della partecipazione al voto della maggioranza dei cittadini-elettori;

c) il recepimento delle indicazioni referendarie, in caso di sito positivo della consultazione, non può comportare, anche in prospettiva, diminuzioni di entrate ne squilibri finanziari.

Capo IV

Il difensore civico quale istituto di tutela dei cittadini

Art. 105

Istituzione dell'ufficio del difensore civico

1. A garanzia del buon andamento e dell'imparzialità dell'Amministrazione nonché a tutela dei cittadini-utenti è istituito l'ufficio del difensore civico, cui spetta l'accertamento e la segnalazione ai competenti organi dell'ente, al segretario generale, al direttore generale, ai dirigenti e ai funzionari responsabili dei servizi, a seconda delle specifiche competenze, degli inadempimenti e dei ritardi nella definizione di pratiche e procedure d'ufficio d'interesse dei cittadini.

2. Il difensore civico accerta e segnala le evenienze negative previste dal precedente comma a seguito di richieste o di rimostranze degli utenti o di propria iniziativa, qualora abbia motivo di ritenere che le esigenze dei cittadini non vengano soddisfatte in maniera confacente a causa di carenze organizzative e funzionali degli uffici e dei servizi del Comune, ovviabili dall'Amministrazione con appropriati interventi.

3. Il difensore civico, nell'esercizio delle sue funzioni, si avvale di ampia autonomia organizzativa ed operativa ed è legittimato ad accedere agli atti e ai documenti d'ufficio, ad interpellare gli amministratori e i dipendenti del Comune nonché ad operare le sollecitazioni e le segnalazioni di sua competenza nel rispetto delle ragioni delle sue funzioni, dell'ordinamento giuridico in vigore, del segreto d'ufficio e delle norme in materia di tutela della riservatezza rispetto al trattamento dei dati personali.

Art. 106

Prerogative e poteri del difensore civico

1. Il difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi e le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati. A tal fine, oltre ad avvalersi delle facoltà di cui al comma 3 del precedente articolo, il difensore civico può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie e chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

2. Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro i termini prefissati così come può

richiedere, a chi di dovere, la convocazione di apposita conferenza di servizio.

3. Acquisite tutte le informazioni utili, il difensore civico rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti di provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, le carenze e gli abusi riscontrati.

4. L'Amministrazione ha l'obbligo di specifica motivazione; se il contenuto dell'atto adottando non recepisce i suggerimenti del difensore quest'ultimo può chiedere il riesame della decisione, qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali.

5. Tutti i dirigenti e i responsabili dei servizi sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del difensore civico.

Art. 107

Rapporti con il consiglio

1. Il difensore civico presenta al sindaco e al consiglio comunale, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando, se del caso, proposte tese a migliorare il buon funzionamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

2. La relazione viene discussa dal consiglio comunale e viene resa pubblica mediante affissione all'albo dell'ente per trenta giorni consecutivi.

3. Nei casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione il difensore può, in qualsiasi momento, farne relazione ai competenti organi dell'ente.

Art. 108

Elezione del difensore civico

1. Il consiglio comunale neo eletto, entro novanta giorni dal suo insediamento, nomina il difensore civico a scrutinio segreto e con il voto favorevole dei 4/5 dei consiglieri assegnati. Dopo due esperimenti di voto infruttuosi attivati in distinte sedute la nomina avviene con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

2. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che, per preparazione ed esperienza, diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa. Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di apposito albo dei soggetti che, a seguito di avviso pubblico, si siano dichiarati interessati all'incarico.

3. Non può essere nominato difensore civico:

a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;

b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali;

c) i ministri di culto;

d) gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica nonché di enti o di imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi di carattere discrezionale;

e) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato nonché qualsiasi attività professionale o

commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale;

f) chi sia parente o affine entro il 2° grado di amministratori comunali, del segretario comunale e dei dirigenti del Comune.

4. Il difensore civico cessato dalla carica, per naturale scadenza della funzione, è rieleggibile per una sola volta.

Art. 109

Durata in carica, decadenza e revoca

1. Il difensore civico ha la stessa durata del consiglio che lo ha eletto e cessa comunque il suo mandato con la cessazione del consiglio comunale.

2. Qualora sopravvengano cause di incompatibilità o ineleggibilità, rispetto ai requisiti prescritti per la nomina, il difensore civico viene dichiarato decaduto dal consiglio comunale, a maggioranza dei componenti assegnati.

3. Il consiglio comunale può revocare l'incarico se il difensore civico, nell'esercizio delle sue funzioni, abbia commesso gravi irregolarità e abusi, e ciò con la stessa maggioranza prevista dal comma precedente.

Art. 110

Sede, personale, indennità

1. All'ufficio del difensore civico devono essere assicurate le dotazioni umane e strumentali che si rendono necessarie ai fini del regolare e puntuale espletamento delle relative funzioni.

2. Al difensore civico compete la stessa indennità attribuita agli assessori nonché il rimborso delle eventuali spese sostenute per l'esercizio della carica, a condizione che siano preventivamente autorizzate ed impegnate dal competente organo dell'ente nei modi di legge.

Art. 110 bis

Modifica

Il capo IV del titolo VI del presente statuto e le relative norme contenute negli articoli 105 - 106 - 107 - 108 - 109 e 110 non cesseranno di produrre effetti. Al difensore civico compete la stessa indennità attribuita al componente del collegio dei revisori del Comune e non quella indicata al comma 2 dell'art. 110.

Titolo VII

FINANZA, CONTABILITÀ E PATRIMONIO

Art. 111

Finanza e contabilità

1. Il Comune ai fini della gestione finanziaria e contabile si attiene alle leggi dello Stato e a quelle della Regione che disciplinano fattispecie gestionali sottratte alla legislazione nazionale.

2. Il regolamento comunale di contabilità deve garantire l'efficace ed efficiente gestione delle risorse finanziarie attraverso una puntuale e razionale disciplina dei metodi e dei criteri per la previsione delle entrate e delle spese, per la gestione delle risorse e per il controllo dell'attività finanziaria e contabile.

Art. 112

Esercizio della potestà tributaria

1. Nell'esercizio della potestà impositiva il Comune si attiene, oltre che ai precetti costituzionali vertenti in materia, ai principi e agli indirizzi fissati dalle leggi che disciplinano i singoli tributi.

2. La regolamentazione locale in materia di imposte, tasse, canoni e diritti di natura tributaria consegue finalità di razionalità, di equità e, a parità di condizioni, di uniformità di trattamento, fatte salve le agevolazioni accordabili, nell'ambito di specifiche previsioni legislative, con l'osservanza di modalità preventivamente regolamentate.

Art. 113

Atti fondamentali di previsione e di pianificazione tecnico-finanziaria

1. Il consiglio comunale approva gli strumenti di previsione, di programmazione e di pianificazione tecnico-finanziaria che la legge demanda alla sua competenza.

2. Gli strumenti di cui al precedente comma costituiscono atti fondamentali modificabili soltanto dallo stesso organo che li ha adottati.

3. L'assunzione di mutui o di prestiti obbligazionari che non siano già previsti in atti fondamentali approvati dal consiglio deve essere deliberata dal consiglio medesimo.

Art. 114

Organo di revisione economico finanziario

1. Il consiglio comunale elegge, con voto limitato a un componente, un collegio di revisori composto da tre membri di cui:

a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori contabili, il quale funge da presidente;

b) uno tra gli iscritti nell'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili sezione A provenienti dall'albo dei dottori commercialisti;

c) uno tra gli iscritti nell'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili sezione A provenienti dall'albo dei ragionieri.

1.bis. L'elezione avviene a scrutinio segreto con tre distinte votazioni, per ciascuna delle suddette categorie professionali, e con il voto della maggioranza assoluta dei presenti. Alla ripetizione della votazione, in caso di mancato conseguimento di tale maggioranza, si può procedere, limitatamente all'esperimento infruttuoso, durante la stessa seduta consiliare. Anche se si procede in seduta diversa resta esclusa la rinnovazione dell'intero procedimento, nel senso che l'esperimento di voto sarà limitato alla ripetizione di quello infruttuoso nella precedente adunanza.

2. I membri del collegio di revisione durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienze. Sono rieleggibili una sola volta.

3. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'ente.

4. Il collegio dei revisori, in conformità allo statuto ed al regolamento, collabora con il consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accom-

pagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo. Nella stessa relazione il collegio può esprimere rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. I revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al consiglio.

6. I revisori dei conti nell'esercizio delle loro funzioni sono pubblici ufficiali e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti ai sensi di legge.

7. Per i requisiti soggettivi, la decadenza e la revoca dei revisori dei conti trovano applicazione, le disposizioni legislative vigenti in materia.

8. I revisori non possono essere contemporaneamente componenti in più di due collegi.

9. L'incarico di revisori dei conti è incompatibile con qualsiasi altro incarico retribuito per conto e nell'interesse del Comune, salvo che l'incarico stesso non sia stato conferito da altri enti od organismi per finalità ispettive o peritali.

10. Non possono essere nominati revisori dei conti, e se nominati decadono:

a) i consiglieri comunali, gli amministratori ed i revisori di enti, aziende, istituzioni e società costituite, comunque partecipate o controllate dal Comune;

b) i parenti fino al quarto grado, il coniuge, gli affini fino al secondo grado del sindaco, degli assessori, del segretario generale, del direttore generale e dei dirigenti;

c) coloro che hanno in essere un rapporto di lavoro, anche autonomo, con il comune o con enti ed istituzioni dipendenti dal comune;

d) coloro che detengono partecipazioni in società appaltatrici, concessionari di opere e/o servizi comunali;

e) coloro che hanno liti pendenti con il Comune o con enti o con istituzioni dipendenti dal Comune;

f) i dipendenti della regione e i componenti del comitato regionale di controllo.

Art. 115

Valutazioni e controlli interni

1. L'Amministrazione attiva controlli interni allo scopo di monitorare e di verificare il corretto esercizio delle funzioni gestionali nonché i risultati dell'attività amministrativa, sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità delle attività e dei servizi dell'ente.

2. Gli strumenti di verifica e di controllo interno, come definiti dai successivi articoli, vengono concepiti e gestiti nell'ottica di utilizzare le relative risultanze per migliorare l'organizzazione e la funzionalità dell'ente e l'efficienza dei servizi comunali attraverso l'introduzione di metodiche e tecniche gestionali che siano in grado di potenziare il livello di produttività del Comune e di garantire, nel contempo, la correttezza dell'azione amministrativa.

Art. 116

Controllo interno di gestione

1. Il controllo interno di gestione viene effettuato, secondo criteri procedurali adeguatamente regolamentati,

da apposito ufficio disciplinato dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune.

2. L'Ufficio preposto al controllo interno di gestione è competente:

a) a verificare la funzionalità dell'organizzazione dell'ente;

b) a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati;

c) a verificare l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità conseguiti nell'attività di realizzazione dei suddetti obiettivi;

d) ad analizzare la qualità dei servizi erogati in relazione ai contratti e alle convenzioni stipulate dall'ente.

3. L'Ufficio è tenuto a rassegnare al sindaco referti informativi periodici secondo le modalità fissate dal regolamento, che disciplina altresì ogni altra condizione operativa di dettaglio.

Art. 117

Controllo strategico e valutazione dei dirigenti

1. L'ente istituisce apposito nucleo operativo da proporre:

a) alla valutazione e al controllo strategico al fine di verificare l'adeguatezza delle scelte amministrative e gestionali adottate per l'attuazione degli obiettivi programmati, pianificati o comunque definiti nonché al fine di accertare la congruenza tra gli obiettivi predefiniti e i risultati conseguiti, e di identificare, in tal sede, eventuali fattori ostativi, rimedi e responsabilità, sia nel corso dell'esercizio finanziario sia a conclusione dello stesso;

b) alla valutazione dell'attività dei dirigenti al fine di verificare, in conformità al disposto del precedente articolo 65 – comma 2 – e nel rispetto della normativa legislativa e contrattuale vigente in materia, la regolarità e la congruità delle attività esplicate dai dirigenti stessi per il conseguimento degli obiettivi gestionali loro assegnati assieme alle necessarie risorse finanziarie umane e strumentali.

2. La disciplina organizzativa e funzionale del nucleo di valutazione e di controllo previsto dal precedente comma può essere compresa nel regolamento degli uffici e dei servizi del Comune o può formare oggetto di separato regolamento di tipo organizzativo.

Art. 118

Patrimonio

1. Per il perseguimento delle finalità istituzionali il Comune si avvale del complesso dei beni, mobili e immobili, di cui dispone.

2. I beni comunali devono essere gestiti in conformità alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari.

3. Tutti i beni, di qualsiasi natura, devono essere registrati negli inventari così come devono costituire oggetto di registrazione gli aumenti e le diminuzioni che si verificano nel valore e nella consistenza dei beni comunali.

4. Gli inventari sono soggetti a revisione, di regola, ad ogni cambiamento del sindaco. Possono essere, però disposte revisioni inventariali in qualsiasi tempo.

Art. 119

Contratti e convenzioni

1. Le procedure di scelta del contraente per l'appalto di lavori e per l'acquisizione di beni o di servizi sono disciplinate, nell'ambito delle specifiche disposizioni legislative, dal regolamento comunale dei contratti.

2. Le norme regolamentari devono garantire la regolarità e la trasparenza delle procedure negoziali in tutte le fasi in cui essi si esplicano, a prescindere dal metodo di scelta del contraente.

3. La determinazione a contrarre compete ai dirigenti che a tal fine sono tenuti ad osservare le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

4. Il consiglio comunale, ai sensi dell'art. 11 – comma 1 – sub lettera "F" del presente statuto, può autorizzare o disporre l'affidamento a terzi di attività e/o di servizi mediante convenzione quando il relativo rapporto, a motivo della particolare natura del rapporto stesso, del contraente, delle prestazioni e delle rispettive obbligazioni, implichi valutazioni tecniche e amministrative diverse da quelle giuridico-patrimoniali tipiche del contratto d'appalto.

5. Le convenzioni previste dal precedente comma, che non siano disciplinate da specifiche norme legislative, statutarie o regolamentari, soggiacciono a criteri procedurali improntati al principio della massima trasparenza nonché alla dimostrazione della congruità delle prestazioni a carico delle parti e della convenienza per l'ente ad accedere al "rapporto convenzionale".

Titolo VIII

ATTIVITÀ NORMATIVA DEL COMUNE

Art. 120

Statuto e successivo eventuale adeguamento

1. Lo statuto costituisce la massima espressione dell'autonomia normativa del Comune. Esso, nel rispetto dei principi costituzionali, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, attenendosi alla legislazione regionale in materia di ordinamento comunale, i cui principi costituiscono limite inderogabile.

2. L'entrata in vigore di nuove leggi regionali che enunciano principi diversi o che comunque rendono inadeguate determinate norme statutarie comporta l'abrogazione di queste ultime.

3. Il consiglio comunale è tenuto ad adeguare, comunque, lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi di cui al precedente comma.

Art. 121

Regolamenti comunali

1. I regolamenti di disciplina di materie e istituti previsti dallo statuto vengono approvati dal consiglio, ad eccezione di quelli vertenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune che competono alla giunta.

2. Per conseguire l'obiettivo di una maggiore armoniosità normativa, i regolamenti attuativi dello statuto, anche se approvati separatamente, possono essere trasferiti, previa deliberazione consiliare che disporrà anche gli adeguamenti sistematici e formali eventualmente

occorrenti, in un unico corpo regolamentare definito "testo unico" dei regolamenti di attuazione dello statuto.

3. Nel rispetto delle competenze di cui al precedente comma vengono emanati, inoltre, i regolamenti che si rendono necessari od opportuni per la disciplina di materie, attività e servizi di competenza del Comune.

4. I regolamenti comunali soggiacciono alle seguenti condizioni di carattere generale:

- a) devono avere carattere di generalità;
- b) non possono contenere disposizioni contrastanti con i principi costituzionali, con le leggi e con le norme dello statuto;
- c) non possono avere carattere di retroattività.

Art. 122

Approvazione dei regolamenti mediante procedimento misto

1. In conformità al disposto dell'art. 24 – comma 3 – del presente statuto per l'approvazione dei regolamenti di competenza del consiglio può essere applicato il "procedimento misto" articolato nelle seguenti due fasi:

a) esame della proposta di regolamento da parte della commissione consiliare competente per materia che procede, in seduta pubblica, all'approvazione dei singoli articoli, con gli eventuali emendamenti approvati dalla stessa commissione;

b) rimessione del regolamento approvato dalla commissione consiliare nei singoli articoli al consiglio comunale per l'approvazione finale preceduta soltanto dalle dichiarazioni di voto, salvo che un quinto dei consiglieri assegnati non richieda, per iscritto, prima di porre in trattazione l'argomento, il riesame di uno o più articoli del regolamento.

2. Prima della conclusione della fase procedurale prevista dal precedente comma sub lettera a) un quinto dei consiglieri, la maggioranza dei membri della competente commissione consiliare e la giunta possono richiedere che la proposta venga rimessa al consiglio per essere discussa ed approvata con il procedimento ordinario.

3. La procedura mista prevista dal presente articolo può essere applicata anche per l'approvazione di proposte di deliberazione obiettivamente complesse in relazione all'articolazione del dispositivo o alla documentazione che ne costituisce parte integrante.

Art. 123

Pubblicazione e raccolta dei regolamenti

1. I regolamenti, dopo l'esecutività della deliberazione che ne dispone l'approvazione, sono pubblicati all'albo del Comune per quindici giorni consecutivi ed entrano in vigore nel giorno immediatamente successivo alla scadenza del termine di pubblicazione.

2. I regolamenti vengono resi noti alla cittadinanza attraverso adeguate forme di pubblicità e vengono acquisiti, in ordine cronologico, nella "raccolta ufficiale" dei regolamenti comunali, a libera visione di chiunque ne abbia interesse.

Titolo IX NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 124

Abrogazione precedente statuto

1. L'entrata in vigore del presente statuto determina l'abrogazione integrale dello statuto approvato con deliberazione del commissario straordinario n. 102 del 20 dicembre 2001 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 9 del 22 febbraio 2002.

Art. 125

Adeguamento regolamenti

1. I regolamenti adottati in forza della precedente normativa statutaria saranno adeguati al contenuto delle leggi sopravvenute e delle nuove norme statutarie entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente statuto.

2. Nelle more dell'adeguamento previsto dal precedente comma le norme regolamentari contrastanti o comunque incompatibili con leggi sopravvenute o con il presente statuto saranno disapplicate.

Art. 126

Adeguamento composizione giunta

1. L'adeguamento della composizione della giunta, in relazione all'art. 33 dello statuto, dovrà avvenire entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente statuto.

2. Nelle more dell'adeguamento previsto dal precedente comma la giunta si considera regolarmente composta.

Art. 127

Verifica attuazione dello statuto

1. Al fine di verificare lo stato di attuazione dello statuto e di sovrintendere, in particolare, alla stesura dei regolamenti che hanno rilevanza statutaria e all'attuazione delle misure organizzative e degli istituti disciplinati dallo statuto stesso, il consiglio comunale istituisce apposita commissione permanente fissandone i criteri di composizione e di funzionamento nonché le competenze di dettaglio estensibili anche alle proposte di modifica dello statuto, con la stessa deliberazione istitutiva della commissione.

2. La commissione ogni semestre presenta al consiglio una relazione applicativa degli adempimenti eseguiti per l'attuazione dello statuto e di quelli ancora da espletare per l'integrale applicazione delle previsioni statutarie.

3. La commissione cessa le sue funzioni quando dalla relazione prevista dal precedente comma emergerà la completa attuazione dello statuto.

Art. 128

Entrata in vigore dello statuto

1. Il presente statuto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione, affisso all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno e all'Assessorato regionale degli enti locali.

2. Lo statuto stesso entrerà in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio.

N.B. - Il presente statuto è pubblicato senza l'allegato.

(2010.47.3242)014

STATUTO DEL COMUNE DI FRANCOFONTE (Provincia di Siracusa)

Integrazione

Lo statuto del comune di Francofonte è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parte I, n. 15 del 2 aprile 2004.

Con deliberazione del consiglio comunale n. 41 dell'8 settembre 2010, è stato integrato l'articolo 5 dello statuto aggiungendo la lettera "O", che così recita:

"L'acqua è un bene comune inalienabile e che il relativo servizio idrico integrato costituisce risorsa priva di rilevanza economica".

(2010.46.3120)014

STATUTO DEL COMUNE DI RAGUSA

Modifiche

Lo statuto del comune di Ragusa è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, n. 46 del 28 settembre 2007.

Successiva modifica è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 55 del 23 novembre 2007.

Con deliberazioni consiliari n. 36 del 7 aprile 2010 e n. 85 del 5 ottobre 2010, sono state apportate le seguenti ulteriori modifiche.

Deliberazione n. 36:

- all'art. 9 al comma 2 cassare le parole "o circoscrizione";
- all'art. 10 al comma 4 cassare le parole "e dei consigli circoscrizionali";
- all'art. 15 al comma 10 cassare le parole "e circoscrizionali"; al comma 1 cassare le parole "o di almeno tre consigli di circoscrizione";
- all'art. 26 alla fine del comma 5 cassare le parole "ed i presidenti dei consigli circoscrizionali";
- all'art. 30 ter alla fine del comma 2 cassare le parole "degli organi di decentramento"; al comma 15 cassare le parole "e le elezioni per le circoscrizioni di decentramento".

Eliminare il titolo VI - Decentramento (artt. 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62).

Deliberazione n. 85:

modificare l'art. 24, comma 3 come segue: "I consiglieri sono inclusi nel gruppo consiliare che rappresenta il partito politico nelle cui liste sono stati eletti, o in un gruppo composto da almeno due consiglieri, costituito con la stessa denominazione di partiti presenti nel Parlamento nazionale o all'Assemblea regionale. I consiglieri che non fanno parte di un gruppo politico confluiscono nel gruppo misto".

(2010.46.3154)014

TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.
VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

MICHELE ARCADIPANE, *direttore responsabile*
VITTORIO MARINO, *condirettore*

MELANIA LA COGNATA, *redattore*

EUROGRAFICA s.r.l. - VIALE AIACE, 126 - PALERMO

PREZZO € 2,20

